

EFET

European Federation of Energy Traders

PARTE II (Disposizioni Generali) del Contratto Individuale di Somministrazione di Energia Elettrica

§ 1.

Oggetto del Contratto

1. **Tipo di Regolazione:** Il presente Contratto di somministrazione di energia (“Contratto”) disciplina:
 - (a) se è specificata l’applicazione della Consegna Fisica nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), l’acquisto, vendita, consegna, ed accettazione della Quantità Contrattuale di energia elettrica dal Somministrante all’Acquirente; oppure
 - (b) se è specificata l’applicazione della Liquidazione Finanziaria nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), il presente Contratto disciplina l’obbligazione di ogni Parte a rimborsare all’altra Parte, a seconda dei casi, il Differenziale di Prezzo (eventuale), e

nel caso sia della Consegna Fisica sia della Liquidazione Finanziaria, l’acquisto, la vendita, la Consegna e accettazione della Quantità Contrattuale di Certificati dal Somministrante all’Acquirente.

2. **Servizi di Bilanciamento:** Qualora ne sia specificata l’applicazione nella Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), il presente Contratto disciplina altresì la fornitura dei Servizi di Bilanciamento dall’Acquirente al Somministrante.

§ 2.

Definizioni e Interpretazione

1. **Definizioni:** I termini utilizzati nel presente Contratto avranno il significato loro attribuito nell’Allegato (*Termini Definiti*) o nel Regolamento EECS.
2. **Discrepanze:** In caso di eventuali discrepanze tra le disposizioni della Parte I (*Condizioni Individuali*) e le disposizioni della Parte II (*Disposizioni Generali*) del presente Contratto, prevarranno le disposizioni della Parte I (*Condizioni Individuali*). In caso di eventuali discrepanze tra le definizioni del Regolamento EECS e le definizioni del presente Contratto, prevarranno le definizioni del presente Contratto. Fatto salvo quanto precede, in caso di eventuali discrepanze tra le disposizioni del presente Contratto e le disposizioni di un Contratto di Supporto e/o di un Accordo Diretto concluso tra le Parti o tra le Parti e terzi, prevarranno le disposizioni del Contratto di Supporto e dell’Accordo Diretto.
3. **Interpretazione:** Le intestazioni e i titoli servono unicamente per comodità di riferimento e non influenzano l’interpretazione del presente Contratto.
4. **Riferimenti all’Orario:** Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), tutti i riferimenti all’orario saranno all’Ora dell’Europa Centrale.

§ 3.
Condizioni Sospensive

1. Condizioni Sospensive del Somministrante:

- (a) Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), a ragionevole soddisfazione dell'Acquirente, il Somministrante dovrà:
- (i) procurarsi e confermare di avere, in formato definitivo e senza limitazioni, tutte le relative approvazioni, consensi, ordinanze, autorizzazioni, permessi e Autorizzazioni Governative relative alla realizzazione, funzionamento, e manutenzione dell'Impianto, o diversamente richiesti per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) procurarsi e confermare di avere tutti i diritti fondiari e di accesso necessari ad installare, esercitare, e mantenere l'Impianto;
 - (iii) stipulare con l'Operatore di Rete un Contratto di Connessione che fornisca all'Impianto diritti certi di esportare potenza sul sistema locale di distribuzione elettrica e sul sistema di trasmissione nazionale per una quantità di potenza pari ad almeno alla Potenza dell'Impianto nel corso dell'intero Periodo di Fornitura Complessivo;
 - (iv) avere installato (o aver disposto l'installazione di) un Dispositivo di Misura prima dell'inizio della Messa in Esercizio, assicurandosi di aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni, consensi, e Autorizzazioni Governative;
 - (v) qualora sia specificato il § 25 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), fornire garanzie e supporto al credito in favore dell'Acquirente in ottemperanza ai requisiti di cui al § 25 (*Garanzie e Supporto al Credito*); e
 - (vi) altre eventuali condizioni sospensive aggiuntive specificate alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);
- congiuntamente, le “**Condizioni del Somministrante**”.
- (b) Alla data in cui il Somministrante viene a conoscenza del fatto che tutte le Condizioni del Somministrante sono state soddisfatte, esso ne darà comunicazione scritta all'Acquirente.

2. Condizioni Sospensive dell'Acquirente:

- (a) Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), a ragionevole soddisfazione del Somministrante, l'Acquirente dovrà:
- (i) procurarsi e confermare di avere, in formato definitivo e senza limitazioni, tutte le relative approvazioni, consensi, ordinanze, autorizzazioni, permessi e Autorizzazioni Governative richieste a nome dell'Acquirente (ove il Somministrante fornirà ragionevole assistenza all'Acquirente a tale riguardo) in modo tale che l'Acquirente possa adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) qualora sia specificato il § 25 (Garanzie e Supporto al Credito) alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), fornire garanzie e supporto al credito in favore dell'Acquirente in ottemperanza ai requisiti di cui al § 25 (*Garanzie e Supporto al Credito*); e
 - (iii) altre eventuali condizioni sospensive aggiuntive specificate alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);
- congiuntamente, le “**Condizioni dell'Acquirente**”.

- (b) Alla data in cui l'Acquirente viene a conoscenza del fatto che tutte le Condizioni dell'Acquirente sono state soddisfatte, esso ne darà comunicazione scritta al Somministrante.

3. Data di Efficacia: Ad eccezione di § 1 (*Oggetto del Contratto*), § 2 (*Definizioni e Interpretazione*), § 3 (*Condizioni Sospensive*), § 29 (*Riservatezza*), § 30 (*Dichiarazioni e Garanzie*) e § 31 (*Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie*), che entreranno in vigore alla data del presente Contratto, il presente Contratto non diverrà efficace fintanto che sia le Condizioni del Somministrante sia le Condizioni dell'Acquirente non siano state soddisfatte, e l'Acquirente e il Somministrante, rispettivamente, non abbiano ricevuto notifica del loro soddisfacimento, ove la data successiva tra queste due notifiche sarà la “**Data di Efficacia**”.

4. Risoluzione in caso di Mancato Soddisfacimento delle Condizioni Sospensive: Qualora si specifichi l'applicazione del presente § 3.4 alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), si applicherà quanto segue:

- (a) Qualora, entro la Data Limite delle Condizioni Sospensive, il Somministrante non abbia soddisfatto tutte le Condizioni del Somministrante (o l'Acquirente non abbia rinunciato a tutte le Condizioni del Somministrante rimaste insoddisfatte) e l'Acquirente non abbia soddisfatto tutte le Condizioni dell'Acquirente (o il Somministrante non abbia rinunciato a tutte le Condizioni dell'Acquirente rimaste insoddisfatte), ciascuna delle Parti potrà immediatamente risolvere il presente Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte.
- (b) Qualora, entro la Data Limite delle Condizioni Sospensive, il Somministrante abbia soddisfatto tutte le Condizioni del Somministrante ma l'Acquirente non abbia soddisfatto tutte le Condizioni dell'Acquirente, e il Somministrante non abbia rinunciato a tutte le Condizioni dell'Acquirente rimaste insoddisfatte, allora il Somministrante potrà:
- (i) salvo § 3.4(b)(ii) sia stato specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), risolvere il presente Contratto senza alcuna responsabilità di ciascuna delle Parti; oppure
- (ii) se il presente § 3.4(b)(ii) è stato specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), risolvere il presente Contratto e l'Acquirente dovrà corrispondere al Somministrante l'Importo di Risoluzione per Condizioni Sospensive entro e non oltre (1) mese dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
- (c) Qualora, entro la Data Limite delle Condizioni Sospensive, l'Acquirente abbia soddisfatto tutte le Condizioni dell'Acquirente ma il Somministrante non abbia soddisfatto tutte le Condizioni del Somministrante, e l'Acquirente non abbia rinunciato a tutte le Condizioni del Somministrante rimaste insoddisfatte, allora l'Acquirente potrà:
- (i) salvo § 3.4(c)(ii) sia stato specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), risolvere il presente Contratto senza alcuna responsabilità di ciascuna delle Parti; oppure
- (ii) se il presente § 3.4(c)(ii) è stato specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), risolvere il presente Contratto e il Somministrante dovrà corrispondere all'Acquirente l'Importo di Risoluzione per Condizioni Sospensive entro e non oltre (1) mese dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

§ 4.

Costruzione e Messa in Esercizio dell'Impianto

1. Applicazione: Il presente § 4 si applicherà unicamente se così specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

2. Costruzione e Messa in Esercizio: Fatto salvo il § 4.6 (*Risoluzione in caso di Messa in Esercizio Incompleta*), il Somministrante dovrà compiere ragionevoli sforzi per realizzare l'Impianto e iniziare la Messa in Esercizio dell'Impianto non appena ciò sia ragionevolmente praticabile successivamente alla Data di Efficacia, ma non oltre la Data di Messa in Esercizio Programmata.

- 3. Notifica:** Il Somministrante dovrà comunicare all'Acquirente per iscritto:
- (a) non appena sia ragionevolmente praticabile, la propria migliore stima della data in cui prevede di dare inizio alla Messa in Esercizio (la data contenuta in tale notifica sarà la “**Data di Messa in Esercizio**”), e dovrà successivamente fornire aggiornamenti scritti all'Acquirente in caso tale data stimata subisca modifiche;
 - (b) non appena sia ragionevolmente praticabile, la propria migliore stima della data in cui prevede di verificare l'Entrata in Esercizio Commerciale, e dovrà successivamente fornire aggiornamenti scritti all'Acquirente in caso tale data stimata subisca modifiche; e
 - (c) immediatamente al verificarsi della Data di Messa in Esercizio e della Entrata in Esercizio Commerciale.
- 4. Data di Messa in Esercizio Ritardata:** Qualora l'applicazione del presente § 4.4 sia specificata alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), laddove l'Impianto non sia stato Messo in Esercizio entro la Data di Messa in Esercizio Ritardata, il Somministrante dovrà versare all'Acquirente l'Importo Penali Giornaliere per ciascun giorno fino alla data in cui l'Impianto è stato Messo in Esercizio (compresa), esclusi eventuali giorni in cui la Messa in Esercizio sia ritardata da un evento di Forza Maggiore.
- 5. Riduzione di Potenza in caso di Messa in Esercizio Incompleta:** Qualora l'applicazione del presente § 4.5 sia specificata alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), laddove l'Impianto sia stato solo Parzialmente Messo in Esercizio entro la Data Limite di Messa in Esercizio, l'Acquirente potrà, mediante comunicazione scritta, optare di modificare la Potenza specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) al ribasso alla potenza effettivamente messa in esercizio, e la Potenza rivista si applicherà nel corso dell'intero Periodo di Fornitura Complessivo.
- 6. Risoluzione in caso di Messa in Esercizio Incompleta:** Fermo restando il § 4.5 (*Riduzione di Potenza in caso di Messa in Esercizio Incompleta*), laddove l'Impianto sia stato solo Parzialmente Messo in Esercizio entro la Data Limite di Messa in Esercizio:
- (a) tranne il caso in cui sia stata specificata l'applicazione del § 4.6(b) alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), l'Acquirente potrà, dietro preavviso scritto di un (1) mese, risolvere il presente Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del Somministrante, e inoltre non si applicheranno le disposizioni del § 19 (*Calcolo dell'Importo di Risoluzione*); oppure
 - (b) qualora sia stata specificata l'applicazione del § 4.6(b) alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), l'Acquirente potrà, dietro preavviso scritto di un (1) mese, risolvere il presente Contratto, in forza del quale si applicheranno le disposizioni del § 19 (*Calcolo dell'Importo di Risoluzione*).

§ 5.

Previsioni e Indisponibilità

- 1. Applicazione:** Si applicherà il presente § 5 tranne il caso in cui sia specificata l'applicazione della Quantità da Programma di Consegna nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali).
- 2. Obbligo di Previsione:**
- (a) Almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima dell'inizio di un anno di calendario (con inizio il 1° gennaio e fine il 31 dicembre), il Somministrante dovrà fornire all'Acquirente una previsione non vincolante della Produzione Misurata prevista per tale anno di calendario.
 - (b) Fermo restando il § 5.2(a), laddove il Periodo di Fornitura Complessivo non abbia inizio il 1° gennaio o non abbia termine il 31 dicembre, il Somministrante dovrà anche fornire all'Acquirente una previsione non vincolante della Produzione Misurata prevista per il periodo intercorrente tra l'inizio del Periodo di Fornitura Complessivo e la fine dell'anno di calendario in cui esso ricade, e l'inizio

dell'anno di calendario in cui cade il termine del Periodo di Fornitura Complessivo e la fine del Periodo di Fornitura Complessivo.

- (c) Il Somministrante dovrà assicurarsi che tutte queste previsioni siano redatte in conformità alle Buone Pratiche di Settore. Nella misura in cui tali previsioni siano così predisposte, il Somministrante non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per alcuna differenza tra tali previsioni e la Produzione Misurata.

3. Revisione delle Previsioni: Laddove il Somministrante riveda una previsione per riflettere una modifica nella Produzione Misurata prevista del Somministrante, il Somministrante dovrà fornire all'Acquirente tale previsione rivista non appena ciò sia ragionevolmente fattibile. Una previsione rivista dovrà essere confermata entro e non oltre le ore 14:00 CET del giorno precedente alla produzione e la previsione potrà essere fornita dalla Parte Responsabile del Bilanciamento o da un Fornitore Autorizzato per conto del Somministrante.

4. Programma Indisponibilità Programmate: Almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del Periodo di Fornitura Complessivo e in occasione di ogni successivo anniversario dello stesso, il Somministrante dovrà fornire all'Acquirente un programma che mostri ciascuna delle Indisponibilità Programmate nell'anno successivo ("Programma Indisponibilità Programmata").

5. Dettagli dei Programmi di Indisponibilità Programmata: Il Programma Indisponibilità Programmata conterrà, in relazione a ciascuna Indisponibilità Programmata:

- (a) dettagli sintetici della ragione per tale Indisponibilità Programmata;
- (b) l'entità della riduzione di Potenza dell'Impianto;
- (c) la data prevista di inizio e la durata prevista dell'Indisponibilità Programmata;
- (d) ogni eventuale riduzione prevista nella Produzione Misurata durante l'Indisponibilità Programmata in confronto alla previsione predisposta ai sensi del § 5.2 (*Obbligo di Previsione*);
- (e) ogni eventuale riduzione nell'energia elettrica prodotta al di sotto della previsione predisposta ai sensi del § 5.2 (*Obbligo di Previsione*) a seguito del termine dell'Indisponibilità Programmata e la durata di tale riduzione;
- (f) modifiche a ogni Indisponibilità Programmata precedentemente notificata in merito a quanto sopra.

6. Revisione dei Programmi di Indisponibilità Programmata: Il Somministrante potrà modificare il Programma Indisponibilità Programmata per ogni anno di calendario, sia prima o durante tale anno, purché esso:

- (a) fornisca all'Acquirente tutto il preavviso ragionevolmente praticabile prima dell'Indisponibilità Programmata rivista che deve essere modificata nel Programma Indisponibilità Programmata; e
- (b) prenda in considerazione ogni ragionevole richiesta avanzata dall'Acquirente, rimanendo inteso, tuttavia, che solo il Somministrante avrà il diritto di prendere la decisione finale sulla programmazione di tale Indisponibilità Programmata.

7. Indisponibilità Non Programmate: Fermo restando gli eventi di Forza Maggiore, il Venditore dovrà adoperare tutti i ragionevoli sforzi per ridurre al minimo il numero e la durata di eventuali Indisponibilità non incluse nel Programma Indisponibilità Programmata ("Indisponibilità Non Programmate") che si verifichino durante il Periodo di Fornitura Complessivo. Non appena sia ragionevolmente praticabile a seguito del verificarsi di un'Indisponibilità Non Programmata durante il Periodo di Fornitura Complessivo, il Somministrante dovrà comunicare tale Indisponibilità Non Programmata all'Acquirente e rimediare l'Indisponibilità Non Programmata. Nel comunicare all'Acquirente una Indisponibilità Non Programmata, il Somministrante dovrà anche informare l'Acquirente della propria migliore stima in merito alla probabile durata dell'Indisponibilità Non Programmata, il motivo dell'Indisponibilità Non Programmata e eventuale probabile riduzione di Potenza dell'Impianto a seguito dell'Indisponibilità Non Programmata.

8. Ambito di Applicazione e Metodologia: Ciascuna Parte potrà, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, dare inizio ad un processo per cui l'ambito di applicazione delle previsioni richiamate al presente § 5 e/o le modalità di comunicazione di tali previsioni tra le Parti dovranno essere specificate e concordate in dettaglio e, in tali circostanze, le Parti dovranno lavorare insieme in buona fede per garantire un ragionevole e praticabile ambito di previsione e/o che le modalità di comunicazione dello stesso sia/siano concordate tra di esse entro un lasso di tempo ragionevole.

§ 6. **Misurazione**

1. Applicazione: Si applicherà il presente § 6 tranne il caso in cui sia specificata la Quantità da Programma di Consegna nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali).

2. Misurazione delle Consegne di Energia Elettrica e Ricevute: Ciascuna Parte è responsabile di assicurarsi che le consegne di energia elettrica e le ricevute effettuate in conformità con § 8 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica*) e § 9 (*Consegna, Misura, Trasmissione, Rischio e Assenza di Gravami sull'Energia Elettrica*) siano misurate o verificate con modalità che si possano ragionevolmente attestare in conformità con le procedure dell'Operatore di Rete che disciplinano il relativo Punto di Consegna.

3. Misurazione: Fatto salvo il § 6.4 (*Evento di Indisponibilità del Contatore*), le letture del Dispositivo di Misura saranno conclusive in relazione al volume di produzione consegnato al Punto di Consegna. Il Somministrante dovrà fare in modo che l'Ente di Misurazione sia responsabile di effettuare misurazioni della produzione consegnata al Punto di Consegna in conformità alle Buone Pratiche di Settore e alla Legge Applicabile.

4. Evento di Indisponibilità del Contatore: Qualora il Dispositivo di Misura:

- (a) sia fuori servizio;
- (b) presenti inesattezze a seguito di segnalazione di una delle Parti o dell'Ente di Misurazione ai sensi del § 6.8 (*Contestazioni e Rettifiche di Misura*); oppure
- (c) su accordo delle Parti, registri la Produzione Misurata in maniera imprecisa;

ove ognuno di tali eventi sarà un “**Evento di Indisponibilità del Contatore**”, allora il Somministrante dovrà, a spese del Somministrante, fare sì che l'Ente di Misurazione determini la Produzione Misurata in maniera commercialmente ragionevole in conformità con le Buone Pratiche di Settore e la Legge Applicabile, sulla base della Produzione Misurata in condizioni analoghe durante il periodo precedente l'Evento di Indisponibilità del Contatore.

5. Collaudo Contatori: Durante il Periodo di Fornitura Complessivo il Somministrante dovrà, a spese del Somministrante, fare sì che l'Ente di Misurazione, o altra autorità di collaudo autorizzata o certificata dall'Ente di Misurazione, effettui collaudi sul Dispositivo di Misura:

- (a) dopo che il Dispositivo di Misura è stato rimesso in servizio a seguito di un Evento di Indisponibilità del Contatore ai sensi del § 6.4 (*Evento di Indisponibilità del Contatore*);
- (b) agli intervalli prescritti dalla Legge Applicabile della giurisdizione in cui è ubicato il Dispositivo di Misura, o qualora non sia prescritto alcun intervallo ai sensi della Legge Applicabile, secondo le raccomandazioni del produttore del Dispositivo di Misura; e
- (c) come altrimenti richiesto in conformità alle Buone Pratiche di Settore e alla Legge Applicabile,

per assicurarne l'idonea e accurata misurazione e registrazione. Il Somministrante dovrà, entro un termine ragionevole dopo l'effettuazione di ogni collaudo sul Dispositivo di Misura, fornire all'Acquirente copia di eventuale documentazione comprovante l'idonea e accurata misurazione e registrazione da parte del Dispositivo di Misura.

6. Verifica del Collaudo Contatori: Ciascuna Parte e i suoi Rappresentanti avrà facoltà di presenziare personalmente ad ogni collaudo effettuato in conformità al § 6.5 (*Collaudo Contatori*) per verificare l'accuratezza delle misurazioni e registrazioni del Dispositivo di Misura. Il Somministrante dovrà fornire preavviso scritto all'Acquirente con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui tali collaudi dovranno svolgersi. L'Acquirente e i suoi Rappresentanti avranno facoltà di presenziare e osservare il collaudo del Dispositivo di Misura, ad esclusive spese dell'Acquirente. Il Somministrante sosterrà tutti i costi associati al collaudo del Dispositivo di Misura.

7. Manutenzione dei Contatori: Il Somministrante dovrà, a spese del Somministrante, mantenere, o procurare la manutenzione del Dispositivo di Misura in conformità alle specifiche e requisiti del produttore del Dispositivo di Misura e delle Buone Pratiche di Settore e Legge Applicabile.

8. Contestazioni e Rettifiche di Misura: Qualora una Parte contesti l'accuratezza o le condizioni del Dispositivo di Misura (la "**Parte Contestante**"):

- (a) La Parte Contestante fornirà una spiegazione scritta all'altra Parte ("**Parte Non Contestante**") in merito alla base della contestazione;
- (b) la Parte Non Contestante dovrà, entro venti (20) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale spiegazione, rendere nota per iscritto alla Parte Contestante la propria posizione in merito all'accuratezza di tale Dispositivo di Misura e una spiegazione per l'adozione di tale posizione;
- (c) qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo in merito all'accuratezza o alle condizioni del Dispositivo di Misura, ciascuna Parte potrà richiedere collaudi aggiuntivi del Dispositivo di Misura da parte del produttore del Dispositivo di Misura o da altra autorità di collaudo autorizzata o certificata dall'Ente di Misurazione;
- (d) qualora il Dispositivo di Misura risulti rientrare nelle soglie di accuratezza imposte dalla Legge Applicabile, ogni eventuale registrazione precedente del Dispositivo di Misura dovrà essere considerata valida e la Parte che ha richiesto il collaudo del contatore ai sensi del § 6.8(c) dovrà sostenere il costo dell'ispezione e del collaudo del Dispositivo di Misura descritti al § 6.8(c); e
- (e) qualora il Dispositivo di Misura risulti essere al di fuori delle soglie di accuratezza imposte dalla Legge Applicabile o qualora tale Dispositivo di Misura risulti essere a qualunque titolo fuori servizio o non sia in grado di registrare, allora:
 - (i) il Somministrante dovrà prontamente far sì che ogni Dispositivo di Misura dichiarato inesatto sia sostituito, riparato, o rettificato per correggere tale inesattezza;
 - (ii) le Parti dovranno stimare i volumi corretti di produzione consegnata presso il Punto di Consegna durante i periodi colpiti da tale inesattezza, interruzione di servizio, o mancata registrazione in conformità al § 6.4 (*Evento di Indisponibilità del Contatore*), alle Buone Pratiche di Settore e alla Legge Applicabile; e
 - (iii) le Parti sosterranno in pari misura il costo dell'ispezione e collaudo del Dispositivo di Misura effettuati in conformità al § 6.8(c).

9. Produzione Misurata Ridotta a seguito di Rettifica del Contatore: Se, a seguito di un'eventuale rettifica ai sensi del § 6.8 (*Contestazioni e Rettifiche di Misura*), il volume di Produzione Misurata consegnata presso il Punto di Consegna per un periodo diminuisce, fatto salvo il § 6.11 (*Diritto di Contestazione*), il valore risultante sarà incluso nella successiva fattura emessa ai sensi del § 22 (*Fatturazione e Pagamenti*) sotto forma di deduzione del prodotto di tale valore e del Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica per l'Orario di Consegna Relativo dalle obbligazioni di pagamento dell'Acquirente per tale mese. La quantità di Certificati da Consegnarsi a seguito di tale rettifica sarà diminuita di conseguenza.

10. Produzione Misurata Aumentata a seguito di Rettifica del Contatore: Se, a seguito di un'eventuale rettifica ai sensi del § 6.8 (*Contestazioni e Rettifiche di Misura*), il volume di Produzione Misurata consegnata presso il Punto di Consegna per un periodo aumenta, fatto salvo il § 6.11 (*Diritto di Contestazione*), il valore risultante sarà

incluso nella successiva fattura emessa ai sensi del § 22 (*Fatturazione e Pagamenti*) sotto forma di prodotto di tale valore e del Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica per l'Orario di Consegna Relativo alle obbligazioni di pagamento dell'Acquirente per tale mese. La quantità di Certificati da Consegnarsi a seguito di tale rettifica sarà aumentata di conseguenza.

11. Diritto di Contestazione: In caso di applicazione del § 6.9 (*Produzione Misurata Ridotta a seguito di Rettifica del Contatore*) e del § 6.10 (*Produzione Misurata Aumentata a seguito di Rettifica del Contatore*), laddove i dati di misurazione siano stati forniti dall'Operatore di Rete al Somministrante, il Somministrante dovrà, prontamente al ricevimento degli stessi, dare comunicazione all'Acquirente di tali dati e l'Acquirente avrà facoltà di contestare la validità di tali dati entro tre (3) Giorni Lavorativi dal ricevimento degli stessi. In caso di tale contestazione da parte dell'Acquirente, il Somministrante dovrà dare comunicazione all'Operatore di Rete degli stessi e adoperare tutti i ragionevoli sforzi per allineare le rispettive posizioni dell'Operatore di Rete e dell'Acquirente in relazione a tali dati di misurazione.

§ 7.

Obbligazioni relative all'Impianto

1. Esercizio e Manutenzione: Il presente § 7.1 si applicherà salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), il Somministrante dovrà esercire e mantenere l'Impianto in conformità alla Legge Applicabile, ai Codici e Regolamenti Rilevanti, e alle Buone Pratiche di Settore allo scopo di massimizzare la disponibilità dell'Impianto e la Produzione Misurata. Fatte salve le obbligazioni del Somministrante di rispettare la Legge Applicabile, i Codici e Regolamenti Rilevanti, e le Buone Pratiche di Settore, il Somministrante si incontrerà con l'Acquirente almeno ogni sei (6) mesi per discutere delle questioni commerciali e operative rilevanti in merito all'Impianto.

2. Modifiche Tecniche: Il presente § 7.2 si applicherà salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*):

- (a) Eccetto per ogni sostituzione di eventuali parti usurate o danneggiate con parti simili o equivalenti, il Somministrante non dovrà potenziare, diminuire, o aumentare la Potenza dell'Impianto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- (b) Il Somministrante non dovrà permettere, e si assicurerà che le proprie Consociate non installino o permettano consapevolmente, l'installazione da parte di chiunque di ogni struttura che non faccia parte dell'Impianto e passibile di interferire con il funzionamento dell'Impianto.
- (c) Il Somministrante non installerà o metterà in opera alcun impianto o sistema di accumulo presso l'Impianto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, e tale consenso non sarà irragionevolmente negato o ritardato.

3. Accesso alle Informazioni: Il Somministrante dovrà:

- (a) fornire all'Acquirente accesso in sola lettura al Sistema SCADA dell'Impianto, incluse le necessarie licenze e codici di autenticazione per il personale dell'Acquirente designato dall'Acquirente. L'Acquirente dovrà assicurarsi che eventuale personale dell'Acquirente che abbia accesso al Sistema SCADA dell'Impianto non interferisca in maniera pregiudiziale con l'Impianto, e rispetti tutte le Leggi Applicabili e le ragionevoli istruzioni del Somministrante comunicate all'Acquirente; e
- (b) fornirà all'Acquirente, o a una terza parte designata dall'Acquirente, tutte le informazioni ragionevolmente richieste dall'Acquirente o da tale terza parte.

4. Documentazione di Consegne e Ricezioni Effettive: Dietro ragionevole richiesta, una Parte dovrà:

- (a) fornire all'altra Parte la documentazione in proprio possesso o controllo comprovante i Programmi, i volumi, le consegne, e le ricezioni della Quantità Contrattuale di energia elettrica al fine di determinare la causa di eventuali deviazioni tra i termini specificati nella Parte I (*Condizioni Individuali*) e le consegne e ricezioni effettive di energia elettrica; e

- (b) adoperare i propri sforzi ragionevoli e diligenti per richiedere ed ottenere dall'Operatore di Rete ogni documentazione aggiuntiva necessaria a riconciliare le differenze tra i flussi Programmati ed effettivi di energia elettrica, che dovrà condividere con la Parte Richiedente.

5. Rimborso dei Costi Esterni: Nel caso in cui una Parte, a richiesta dell'altra Parte o per risolvere una contestazione sollevata dall'altra Parte, sostenga ragionevoli spese esterne per verificare che l'altra Parte abbia mancato di adempiere adeguatamente alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, tali spese saranno rimborsate a richiesta dalla Parte inadempiente, previa debita documentazione e giustificazione di tali spese dalla Parte che ne chiede il rimborso.

§ 8.

Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica

1. Applicazione: Il presente § 8 si applicherà unicamente se è specificata la "Consegna Fisica" nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali).

2. Consegna e Accettazione: Il Somministrante dovrà Programmare, somministrare e consegnare, o far sì che sia consegnata, e fatto salvo il § 13.3 (Diritto di Rifiuto dell'Energia Elettrica), l'Acquirente dovrà Programmare, acquistare e accettare, o far sì che sia accettata, la Quantità Contrattuale di energia elettrica al Punto di Consegna; e l'Acquirente dovrà versare al Somministrante il relativo Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica.

§ 9.

Consegna, Misura, Trasmissione, Rischio e Assenza di Gravami sull'Energia Elettrica

1. Applicazione: Il presente § 9 si applicherà unicamente se è specificata la "Consegna Fisica" nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali).

2. Corrente/Frequenza/Tensione: Il Somministrante dovrà consegnare l'energia elettrica alla corrente, frequenza e tensione applicabili al relativo Punto di Consegna specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) e in conformità agli standard dell'Operatore di Rete sulla cui rete è ubicato il Punto di Consegna.

3. Cessione dei Diritti di Titolarità sull'Energia Elettrica: La Consegna sarà effettuata rendendo disponibile la Quantità Contrattuale di energia elettrica presso il Punto di Consegna. La Consegna e ricezione della Quantità Contrattuale di energia elettrica, e la cessione dal Somministrante all'Acquirente di tutti i diritti di titolarità, senza alcun gravame o pregiudiziale sugli stessi, avranno luogo presso il Punto di Consegna.

4. Assenza di Gravami: Se è specificata l'applicazione del presente § 9.4 nella Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), il Somministrante dovrà consegnare all'Acquirente presso il Punto di Consegna la Quantità Contrattuale di energia elettrica libera ed esente da ogni privilegio, garanzia, gravami o simili pretese pregiudizievoli da parte di chiunque ("**Obbligo di Assenza Gravami sull'Energia Elettrica**"). Laddove una Parte infranga l'Obbligo di Assenza Gravami sull'Energia Elettrica, si applicherà quanto segue:

- (a) il presente Contratto perdurerà senza alcuna ripercussione;
- (b) fatte salve eventuali tutele disponibili al Somministrante (incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, eventuali tutele in materia di prescrizione o simili), a seguito di comunicazione scritta di tale violazione dall'Acquirente al Somministrante (a prescindere dal lasso di tempo trascorso tra l'Orario di Consegna Relativo per l'energia elettrica e la consegna di tale comunicazione):
 - (i) l'Acquirente dovrà determinare la Perdita per Gravami derivante da tale violazione (l'"**Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica**"), alla data presunta di ricezione di tale comunicazione o non appena ragionevolmente praticabile a seguito della stessa; e
 - (ii) dovrà dare comunicazione al Somministrante di tale Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica dovuto, unitamente ad informazioni di supporto dettagliate in merito al calcolo dello stesso e ad una fattura valida; e

- (c) entro e non oltre il terzo (3°) Giorno Lavorativo dal successivo tra:
- (i) la ricezione di una fattura valida relativa ad ogni Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica; e
 - (ii) la ricezione della summenzionata comunicazione di supporto dettagliato al calcolo dell'Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica dell'Acquirente;

il Somministrante dovrà corrispondere l'Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica all'Acquirente, il cui importo maturerà interesse in base al § 22.4 (*Interessi di Mora*). All'atto del pagamento dell'Importo Perdita per Gravami sull'Energia Elettrica da parte del Somministrante, non sussisterà alcuna violazione dell'Obbligo di Assenza Gravami sull'Energia Elettrica in relazione ad un evento specifico. L'Acquirente riconosce che i propri rimedi esclusivi in relazione a tale violazione sono quelli di cui al presente § 9.4.

5. Rischi del Somministrante e dell'Acquirente: Fatto salvo il § 9.6 (*Bilanciamento*), il Somministrante dovrà sostenere tutti i rischi associati con, e sarà responsabile per ogni costo o onere gravante su o connesso alla Programmazione, trasmissione, e consegna della Quantità Contrattuale di energia elettrica fino al Punto di Consegna. L'Acquirente dovrà sostenere tutti i rischi associati con, e sarà responsabile per ogni costo o onere gravante su o connesso all'accettazione e trasmissione della Quantità Contrattuale di energia elettrica al e dal Punto di Consegna.

6. Bilanciamento: Il presente § 9.6 si applicherà unicamente qualora si specifichi l'applicazione delle "Disposizioni del presente Contratto sui Servizi di Bilanciamento" di cui alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali):

- (a) L'Acquirente o il Somministrante, come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), fornirà o procurerà la fornitura di Servizi di Bilanciamento da una Parte Responsabile del Bilanciamento a condizioni commerciali di mercato in libera concorrenza, in base alle Buone Pratiche di Settore, e a tutte le Leggi Applicabili, ai sensi delle quali i Costi di Bilanciamento saranno regolati tra le Parti come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali).
- (b) La responsabilità per la fornitura o l'approvvigionamento della fornitura di Servizi di Bilanciamento rimarrà a carico della Parte specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), e l'altra Parte non dovrà:
 - (i) presentare all'Operatore di Rete alcuna offerta di regolazione per limitare o aumentare la Produzione Misurata, oppure, laddove l'Operatore di Rete non sia un operatore del sistema di trasmissione, all'Operatore del Sistema di Trasmissione, ai fini del Bilanciamento;
 - (ii) fornire, o acconsentire di fornire, alcun Servizio Ancillare, eccetto nella misura in cui tale altra Parte sia obbligata a fare ciò ai sensi della Legge Applicabile e/o dei Codici e Regolamenti Rilevanti; oppure
 - (iii) limitare, o acconsentire di limitare, la Produzione Misurata dell'Impianto, eccetto nella misura in cui tale altra Parte sia obbligata a fare ciò ai sensi della Legge Applicabile e/o dei Codici e Regolamenti Rilevanti o nella misura necessaria ad evitare o rimediare un'Emergenza.

§ 10.

Obblighi Primarie per la Consegna e Accettazione dei Certificati

1. Consegna e Accettazione dei Certificati: Il Somministrante dovrà Programmare, vendere, e Consegnare, o far sì che sia Consegnata, e l'Acquirente dovrà acquistare e accettare, e far sì che sia accettata, la Quantità Contrattuale di Certificati, e l'Acquirente dovrà corrispondere al Somministrante il relativo Prezzo Contrattuale del Certificato, rimanendo inteso che il Somministrante farà ciò in conformità alle disposizioni del Regolamento EECS e del Protocollo d'Area Rilevante (nel caso dei Certificati EECS) e in conformità al Regolamento di Emissione e di Registrazione (nel caso dei Certificati in Regime Nazionale).

2. Cessione Elettronica dei Certificati: Tranne il caso in cui sia specificata l'applicazione della "Cessione per Dichiarazione di Annullamento" nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), entro e non oltre l'ultimo giorno del relativo Periodo di Consegna, il Somministrante dovrà Programmare la Consegna della Quantità Contrattuale di Certificati sul Conto dell'Acquirente con la relativa Autorità Emittente Autorizzata in base al Regolamento EECS e al Protocollo d'Area Rilevante (nel caso dei Certificati EECS), o sul Conto dell'Acquirente sul Registro in base al Regolamento di Emissione e di Registrazione (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) ("Cessione Elettronica").

3. Cessione per Dichiarazione di Annullamento: Qualora specificato dalle Parti alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), e purché sia stato posto in essere un Accordo di Annullamento tra l'Area annullante e l'Area di Consegna specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) (nel caso di Certificati EECS) o purché sia specificata la "Cessione per Dichiarazione di Annullamento" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) (nel caso di Certificati in Regime Nazionale), il Somministrante dovrà Programmare l'inizio dell'annullamento della relativa Quantità Contrattuale di Certificati detenuti nel Database di Registrazione EECS specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) (nel caso di Certificati EECS) o nel registro locale (nel caso di Certificati in Regime Nazionale). Il Somministrante dovrà, a fini della Dichiarazione di Annullamento da emettersi a cura dell'Operatore del Registro applicabile, specificare l'Acquirente come destinatario designato dei Certificati annullati. Entro e non oltre l'ultimo giorno del relativo Periodo di Consegna, il Somministrante darà comunicazione scritta all'Acquirente inviando una dichiarazione nel formato convenuto che includa informazioni in merito a:

- (a) la quantità di Certificati annullati;
- (b) l'Area annullante (nel caso di Certificati EECS);
- (c) destinatario dei Certificati annullati; e
- (d) finalità dell'annullamento,

e il Somministrante dovrà fornire copia della Dichiarazione di Annullamento (tale processo sarà definito la "**Cessione per Dichiarazione di Annullamento**"). Qualora non sia stato posto in essere alcun Accordo di Annullamento tra l'Area annullante e l'Area di Consegna come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) (nel caso di Certificati EECS) oppure purché la "Cessione per Dichiarazione di Annullamento" sia specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) (nel caso di Certificati in Regime Nazionale), le Parti dovranno Consegnare Certificati ai sensi del § 10.2 (*Cessione Elettronica dei Certificati*).

4. Inefficacia: Qualora un Certificato sia o divenga Inefficace o cessi di essere valido, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) laddove un Certificato sia o divenga Inefficace, o cessi di essere valido a seguito di atti od omissioni da parte dell'Acquirente, l'Acquirente rimarrà responsabile per il pagamento dello stesso; e
- (b) laddove un Certificato sia o divenga Inefficace, o cessi di essere valido a seguito di atti od omissioni da parte del Somministrante, il Somministrante sarà obbligato a:
 - (i) sostituire tale Certificato entro venti (20) Giorni Lavorativi. Laddove l'Acquirente non abbia ancora corrisposto il prezzo di tale Certificato, l'Acquirente non sarà tenuto a corrispondere il prezzo di tale Certificato fino a dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte dell'Acquirente del Certificato sostitutivo; oppure
 - (ii) corrispondere all'Acquirente un importo pari alla perdita diretta, effettiva, ragionevole e dimostrabile dell'Acquirente provocata dalla mancata consegna da parte del Somministrante del Certificato efficace ("**Perdita da Inefficacia del Certificato**"). Laddove l'Acquirente abbia già corrisposto al Somministrante il prezzo di tale Certificato, il Somministrante sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente un importo pari alla Perdita da Inefficacia del Certificato oltre a tutti gli importi versati dall'Acquirente al Somministrante in relazione a tale Certificato Inefficace.

§ 11.

Consegna, Rischio e Assenza di Gravami sui Certificati

1. **Assenza di Gravami:** Ogni Consegna di Certificati sarà libera ed esente da privilegi, garanzie, gravami o simili pretese pregiudizievoli da parte di chiunque (“**Obbligo di Assenza Gravami su Certificato**”). Laddove una Parte infranga l’Obbligo di Assenza Gravami su Certificato, si applicherà quanto segue:

- (a) il presente Contratto perdurerà senza alcuna ripercussione;
- (b) fatte salve eventuali tutele disponibili al Somministrante (incluse, in via esemplificativa ma non esaustiva, eventuali tutele in materia di prescrizione o simili), a seguito di comunicazione scritta di tale violazione dall’Acquirente al Somministrante (a prescindere dal lasso di tempo trascorso tra la relativa data di Consegna dei Certificati e la consegna di tale comunicazione):
 - (i) l’Acquirente dovrà determinare la Perdita per Gravami derivante da tale violazione (l’**“Importo Perdita per Gravami su Certificato”**) alla data presunta di ricezione di tale comunicazione o non appena ragionevolmente praticabile a seguito della stessa; e
 - (ii) dovrà dare comunicazione al Somministrante di tale Importo Perdita per Gravami su Certificato dovuto, unitamente ad informazioni di supporto dettagliate in merito al calcolo dello stesso e ad una fattura valida; e
- (c) entro e non oltre il terzo (3°) Giorno Lavorativo dal successivo tra:
 - (i) la ricezione di una fattura valida relativa ad ogni Importo Perdita per Gravami su Certificato; e
 - (ii) la ricezione della summenzionata comunicazione di supporto dettagliato al calcolo dell’Acquirente dell’Importo Perdita per Gravami su Certificato,

il Somministrante dovrà corrispondere l’Importo Perdita per Gravami su Certificato all’Acquirente, il cui importo maturerà interesse in base al § 22.4 (*Interessi di Mora*). All’atto del pagamento dell’Importo Perdita per Gravami su Certificato da parte del Somministrante, non sussisterà alcuna violazione dell’Obbligo di Assenza Gravami EECS in relazione ad un evento specifico. L’Acquirente riconosce che i propri rimedi esclusivi in relazione a tale violazione sono quelli di cui al presente § 11.1.

2. **Documentazione di Consegne e Ricezioni Effettive:** A seguito di ragionevole richiesta dell’Acquirente, il Somministrante dovrà fornire la documentazione necessaria all’Acquirente così come prescritto da ogni Legge Applicabile o richiesto da ogni Autorità Competente.

§ 12.

Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dell’Energia Elettrica

1. **Applicazione:** Il presente § 12 si applicherà unicamente se è specificata la “*Consegna Fisica*” nella Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

2. **Mancata Consegna dell’Energia Elettrica:** Nella misura in cui il Somministrante non consegni un volume di energia elettrica in base al § 8 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell’Energia Elettrica*) nel corso di un Periodo di Consegna, e tale mancata consegna non sia giustificata da un evento di Forza Maggiore o dall’inadempimento dell’Acquirente, il Somministrante dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni all’Acquirente un importo per tale volume di energia elettrica non consegnata pari al prodotto di:

- (a) il valore, se positivo, per cui l’eventuale prezzo cui l’Acquirente, operando in maniera commercialmente ragionevole, è o sarebbe in grado di acquistare o altrimenti acquisire sul mercato il volume di energia elettrica non consegnata, supera il Prezzo Contrattuale dell’Energia Elettrica; e

- (b) il volume di energia elettrica non consegnata,

e tale valore sarà aumentato dei Costi per Uso del Sistema e altri ragionevoli e verificabili costi e spese sostenuti dall'Acquirente a seguito dell'inadempimento del Somministrante.

3. Diritto di Rifiuto dei Certificati: Qualora sia specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) e qualora sia specificata l'applicazione del presente § 12.3 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), nella misura in cui il Somministrante non consegna un volume di energia elettrica ai sensi del § 8 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica*) nel corso di un Periodo di Consegna, l'Acquirente avrà facoltà, ma non l'obbligo, di rifiutare la Consegna di Certificati emessi in relazione all'energia elettrica prodotta nel corso di tale Periodo di Consegna. Qualora l'Acquirente invochi il proprio diritto al rifiuto della Consegna dei Certificati ai sensi del presente § 12.3, l'Acquirente dovrà tempestivamente restituire al Somministrante ogni Certificato Consegnato dal Somministrante che si riferisca al volume di energia elettrica non consegnata dal Somministrante.

4. Mancata Accettazione dell'Energia Elettrica: Nella misura in cui l'Acquirente non accetti un volume di energia elettrica in base al § 8 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica*) nel corso di un Periodo di Consegna, l'Acquirente dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni al Somministrante un importo per tale volume di energia elettrica non accettata pari al prodotto di:

- (a) il valore, se positivo, per cui il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica supera il prezzo a cui il Somministrante, operando in maniera commercialmente ragionevole, è o sarebbe in grado di vendere o altrimenti cedere sul mercato il volume di energia elettrica non accettata; e
- (b) il volume di energia elettrica non accettata,

e tale valore sarà aumentato dei Costi per Uso del Sistema e altri ragionevoli e verificabili costi e spese sostenuti dal Somministrante a seguito dell'inadempimento dell'Acquirente.

5. Debiti: Gli importi dovuti ed esigibili ai sensi del presente § 12 saranno fatturati e saldati in ottemperanza al § 22 (*Fatturazione e Pagamenti*).

§ 13.

Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dei Certificati

1. Mancata Consegna dei Certificati: Nella misura in cui il Somministrante non consegna un volume di Certificati ai sensi del § 10 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica*) nel corso di un Periodo di Consegna, e tale inadempimento non sia sanato dal Somministrante entro tre (3) Giorni Lavorativi dall'ultimo giorno del relativo Periodo di Consegna e non sia giustificato da un evento di Forza Maggiore o dall'inadempimento dell'Acquirente, fatto salvo il § 13.2 (*Certificati Sostitutivi*), il Somministrante dovrà versare all'Acquirente a titolo di risarcimento danni per tale volume di Certificati Non Consegnati un importo pari al prodotto tra:

- (a) il valore, se positivo, per cui l'eventuale prezzo cui l'Acquirente, operando in maniera commercialmente ragionevole, è o sarebbe in grado di acquistare o altrimenti acquisire sul mercato il volume di Certificati Non Consegnati, supera il Prezzo Contrattuale del Certificato; e
- (b) il volume di Certificati Non Consegnati,

e tale valore sarà aumentato dei costi di intermediazione dell'Acquirente, ma non di altri costi o spese sostenuti dall'Acquirente a seguito dell'inadempimento del Somministrante.

2. Certificati Sostitutivi: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 13.2 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), se all'Impianto non è stato emesso un volume sufficiente di Certificati per Consegnare all'Acquirente il volume di Certificati ai sensi del § 10 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dei Certificati*) nel corso di un Periodo di Consegna, il Somministrante dovrà consegnare all'Acquirente Certificati sostitutivi prodotti da un impianto avente data di messa in esercizio identica o simile all'Impianto.

3. Diritto di Rifiuto dell'Energia Elettrica: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 13.3 alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), nella misura in cui il Somministrante non Consegna un volume di Certificati ai sensi del § 10 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dei Certificati*) nel corso di un Periodo di Consegna, l'Acquirente avrà facoltà, ma non l'obbligo, di rifiutare la consegna dell'energia elettrica in Periodo di Consegna futuro designato dall'Acquirente, previa comunicazione scritta dall'Acquirente al Somministrante. Qualora l'Acquirente invochi il proprio diritto al rifiuto della Consegna dei Certificati ai sensi del presente § 13.3, l'Acquirente dovrà tempestivamente restituire al Somministrante ogni Certificato possibilmente Consegnato dal Somministrante che si riferisca al volume di energia elettrica in tale Periodo di Consegna futuro.

4. Mancata Accettazione dei Certificati: Nella misura in cui l'Acquirente non accetti un volume di Certificati ai sensi del § 10 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica*) nel corso di un Periodo di Consegna, e tale inadempimento non sia sanato entro tre (3) Giorni Lavorativi e non sia giustificato da un evento di Forza Maggiore o dall'inadempimento del Somministrante, l'Acquirente dovrà versare al Somministrante a titolo di risarcimento danni per tale volume di Certificati non accettati un importo pari al prodotto tra:

- (a) il valore, se positivo, per cui l'eventuale prezzo cui il Somministrante, operando in maniera commercialmente ragionevole, è o sarebbe in grado di vendere o altrimenti cedere sul mercato il volume di Certificati non accettati; e
- (b) il volume di Certificati non accettati,

e tale valore sarà aumentato dei costi di intermediazione del Somministrante, ma non di altri costi o spese sostenuti dal Somministrante a seguito dell'inadempimento dell'Acquirente.

5. Debiti: Gli importi dovuti ed esigibili ai sensi del presente § 13 saranno fatturati e saldati in ottemperanza al § 22 (*Fatturazione e Pagamenti*).

§ 14.

Disposizioni Speciali applicabili alla Liquidazione Finanziaria

1. Applicazione: Il presente § 14 si applicherà unicamente se è specificata la "*Liquidazione Finanziaria*" nella Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*).

2. Obblighi relativi all'Energia Elettrica e ai Certificati: A maggior chiarezza, le Parti non sono tenute a Programmare, consegnare, e accettare la Quantità Contrattuale di energia elettrica ai sensi del presente Contratto, tuttavia le Parti dovranno Programmare, consegnare e accettare la Quantità Contrattuale di Certificati ai sensi del § 10 (*Obbligazioni Primarie per la Consegna e Accettazione dei Certificati*) e § 11 (*Cessione, Rischio e Assenza di Gravami dei Certificati*).

3. Differenziale di Prezzo:

- (a) Il Somministrante dovrà corrispondere all'Acquirente un importo pari alla differenza (se positiva) tra il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Finanziario e il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica, che sarà calcolato dalla Parte specificata alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*) alla Data di Calcolo del Differenziale di Prezzo per un Periodo di Calcolo e tempestivamente comunicato in seguito all'altra Parte.
- (b) L'Acquirente dovrà corrispondere al Somministrante un importo pari alla differenza (se negativa) tra il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Finanziario e il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica, che sarà calcolato dalla Parte specificata alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*) alla Data di Calcolo del Differenziale di Prezzo per un Periodo di Calcolo e tempestivamente comunicato in seguito all'altra Parte.
- (c) Eventuale/i importo/i dovuto/i dal Somministrante, o dall'Acquirente, a seconda dei casi, ai sensi del presente § 14.3 saranno definiti come "**Differenziale di Prezzo**".

4. Volume di Consegna Presunto: A fini della fatturazione ai sensi del § 22.1(b) (*Fatturazione*), laddove il volume di energia elettrica effettivamente generato sia inferiore alla Quantità Contrattuale e il motivo di tale ammanco sia dovuto a titolo esemplificativo ma non esaustivo all'inadempimento del Somministrante di § 4 (*Costruzione e Messa in Esercizio dell'Impianto*), § 5 (*Previsioni e Indisponibilità*), § 6 (*Misurazione*), e § 7 (*Obblighi Relativi all'Impianto*), sarà utilizzato il Volume di Consegna Presunto invece del volume di energia effettivamente prodotto per calcolare il prezzo della liquidazione finanziaria.

§ 15.

Inadempimento Dovuto a Forza Maggiore

1. Definizione di Forza Maggiore: Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), "Forza Maggiore" indica un fenomeno al di là del ragionevole controllo della Parte invocante la Forza Maggiore ("Parte Invocante") che essa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare e che rende impossibile alla Parte Invocante l'adempimento delle proprie obbligazioni di consegna o accettazione, compreso, senza limitazioni, uno o più dei seguenti:

- (a) nel caso dell'energia elettrica, guasti ai sistemi di comunicazione o informatici del relativo Operatore/i di Rete o di una Parte che impediscano alla Parte Invocante di adempiere alle proprie obbligazioni di consegna o accettazione;
- (b) nel caso dell'energia elettrica, la sospensione di consegna o accettazione del relativo Operatore di Rete o la sua inosservanza delle obbligazioni della Parte Invocante in relazione alla Programmazione;
- (c) nel caso dei Certificati EECS, sospensione, guasto, o malfunzionamento del Sistema di Cessione EECS, dei Link di Cessione, del Polo di Comunicazione AIB, o di un singolo Database di Registrazione EECS che impedisca la Cessione Elettronica o l'accettazione dei Certificati;
- (d) nel caso dei Certificati in Regime Nazionale, sospensione, guasto, o malfunzionamento del Registro; oppure
- (e) fatto salvo il § 15.1(h), nel caso sia dell'energia elettrica e dei Certificati, ogni decurtazione totale o parziale nella Produzione dell'Impianto, purché tale decurtazione sia effettuata a seguito di un ordine perentorio emanato ai sensi della Legge Applicabile da parte di un'Autorità Competente o da un Ente autorizzato ai sensi della Legge Applicabile ad emanare tale ordine;

tuttavia, la Forza Maggiore escluderà:

- (f) l'indisponibilità di manodopera, attrezzature, materiali, utenze, o altre risorse (tranne ove l'indisponibilità sia dovuta ad un evento di Forza Maggiore);
- (g) difficoltà economiche o finanziarie, o mancanza di fondi o incapacità di far fronte ai pagamenti alla relativa scadenza o incapacità di ottenere finanziamenti;
- (h) ogni decurtazione totale o parziale nella produzione dell'Impianto che sia causata o parzialmente causata da:
 - (i) mancata manutenzione all'Impianto e mancata energizzazione dell'Impianto a sensi di Legge Applicabile, Autorizzazione Governativa, Accordo di Connessione o richieste di un'Autorità Competente;
 - (ii) guasto meccanico o alle attrezzature presso l'Impianto (tranne il caso in cui il guasto sia dovuto ad un evento di Forza Maggiore);
 - (iii) difetto di progettazione, esecuzione, delle attrezzature, o di altri componenti dell'Impianto;
 - (iv) condizioni attribuibili a normale usura; oppure

- (v) intermittenza o mancata disponibilità delle forniture per produrre energia elettrica dall’Impianto;
- (i) mancata richiesta, ottenimento, mantenimento, o rinnovo di ogni Autorizzazione Governativa necessaria per il funzionamento e manutenzione dell’Impianto (ad eccezione di ogni sistema nazionale di supporto necessario al funzionamento dell’Impianto);
- (j) mancanza dei materiali richiesti per sviluppare, realizzare, o mantenere l’Impianto (tranne ove la mancanza di materiali è dovuta ad un evento di Forza Maggiore);
- (k) scioperi, rallentamenti, o interruzioni della manodopera che colpisca i dipendenti delle Parti, le loro Consociate, o i loro rispettivi agenti o appaltatori; e
- (l) modifiche alle condizioni del relativo mercato dell’energia elettrica all’ingrosso, o, eventualmente, del relativo mercato dei Certificati.

2. Esonero dagli Obblighi di Consegna e Accettazione: Qualora ad una Parte sia totalmente o parzialmente impedito, per cause di Forza Maggiore, di adempiere le proprie obbligazioni di consegna ed accettazione e tale Parte osservi i requisiti di cui al § 15.5 (*Notifica e Mitigazione della Forza Maggiore*), si considererà che non si sia verificata alcuna violazione o inadempimento ad opera della Parte Invocante ed essa sarà sollevata (e non meramente sospesa) da tali obbligazioni per il periodo di tempo e nella misura in cui tale Forza Maggiore ne impedisca l’adempimento.

3. Diritto di Rifiuto dell’Energia Elettrica: Qualora sia specificata l’applicazione della “Consegna Fisica” alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) e qualora sia specificata l’applicazione del presente § 15.3 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), nella misura in cui una Parte sia sollevata dall’obbligo di consegna dei Certificati ai sensi del § 15.2 (*Esonero dagli Obblighi di Consegna e Accettazione*), l’Acquirente avrà facoltà, ma non l’obbligo, di rifiutare la consegna di energia elettrica per il periodo di tempo in cui il Somministrante è sollevato dal proprio obbligo, anche se l’abilità del Somministrante di consegnare l’energia elettrica non è influenzata dalla Forza Maggiore.

4. Diritto di Rifiuto dei Certificati: Qualora sia specificata l’applicazione del presente § 15.4 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), nella misura in cui una Parte sia sollevata dall’obbligo di consegna di energia elettrica ai sensi del § 15.2 (*Esonero dagli Obblighi di Consegna e Accettazione*), l’Acquirente avrà facoltà, ma non l’obbligo, di rifiutare la Consegna di Certificati relativi a tale energia elettrica per il periodo di tempo in cui il Somministrante è esonerato dal proprio obbligo, anche se l’abilità del Somministrante di consegnare i Certificati non è influenzata dalla Forza Maggiore. Qualora l’Acquirente invochi il proprio diritto al rifiuto dei Certificati ai sensi del presente § 15.4, l’Acquirente dovrà tempestivamente restituire al Somministrante ogni Certificato Consegnato che si riferisca all’energia elettrica prodotta nel periodo in cui il Somministrante è stato esonerato dal proprio obbligo.

5. Notifica e Mitigazione della Forza Maggiore: La Parte Invocante, non appena praticabile dopo essere venuta a conoscenza della Forza Maggiore, dovrà comunicare all’altra Parte l’inizio della Forza Maggiore e, nella misura in cui ciò sia disponibile, fornirle una stima non vincolante dell’entità e durata prevista della sua inabilità ad adempiere. La Parte Invocante dovrà adoperare tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per mitigare gli effetti della Forza Maggiore e dovrà, durante il perdurare della Forza Maggiore, fornire all’altra Parte aggiornamenti ragionevoli, quando e se disponibili, in merito all’entità e alla durata prevista della propria inabilità ad adempiere.

6. Effetti della Forza Maggiore sull’Altra Parte: Nel caso, e nella misura in cui un Somministrante sia esonerato dai propri obblighi di consegna per Forza Maggiore, anche l’Acquirente sarà esonerato dai corrispondenti obblighi di accettazione e pagamento. Nel caso, e nella misura in cui un Acquirente sia esonerato dai propri obblighi di accettazione per Forza Maggiore, anche il Somministrante sarà esonerato dai corrispondenti obblighi di consegna.

7. Forza Maggiore a Lungo Termine: Qualora la Parte Invocante non sia in grado di consegnare o accettare la consegna per cause di Forza Maggiore e tale incapacità persista per un periodo superiore a novanta (90) giorni di calendario consecutivi o centoottanta (180) giorni di calendario totali in un anno di calendario, l’altra Parte potrà, inviando comunicazione scritta alla Parte Invocante, e fatte salve le disposizioni del § 15.5 (*Notifica e Mitigazione della Forza Maggiore*), prorogare il periodo di esonero a concorrenza di tale periodo più lungo e nelle occasioni specificate a tal fine dall’altra Parte.

8. Assenza di obbligo di indennizzo: Non maturerà alcun obbligo di indennizzo ai sensi del presente Contratto in favore della Parte Invocante in relazione alle Quantità Contrattuali di energia elettrica e ai Certificati non consegnati o accettati a causa del verificarsi della Forza Maggiore ai sensi del presente § 15.

§ 16. **Modifica legislativa**

1. Modifica Legislativa: Nel caso di ogni Modifica Legislativa che:

- (a) renda impossibile o illegittima l'entrata in vigore del presente Contratto;
- (b) renda impossibile l'accertamento di ogni questione materiale che debba accertarsi ai sensi del presente Contratto;
- (c) faccia sì che le disposizioni del presente Contratto divengano incompatibili con la Legge Applicabile (compreso il caso in cui una parola o espressione definita nel presente Contratto sia definita per richiamo al significato della stessa in ogni Legge Applicabile);
- (d) introduca, sostituisca, modifichi, o ponga fine ad ogni regime che attribuisca benefici ai titolari di Certificati e/o alteri gli accordi di cessione relativi agli stessi che influenzi una parte in maniera sostanziale e pregiudiziale in relazione al presente Contratto; oppure
- (e) fatte salve le clausole da § 16.1(a) a § 16.1(d) (compresa), influenzi in maniera sostanziale e pregiudiziale il beneficio del presente Contratto nei confronti di una o di entrambe le Parti,

in tal caso una delle Parti potrà darne comunicazione all'altra Parte facendo richiesta che le Parti si incontrino per discutere tali circostanze in buona fede e per cercare di trovare un accordo sulle necessarie modifiche da apportarsi al presente Contratto al fine di:

- (f) preservare i benefici economici del presente Contratto alla Data di Efficacia, come specificato alla Sezione C della Parte I (Condizioni Individuali); e
- (g) ove possibile, permettere alle Parti di continuare ad adempiere i propri obblighi ai sensi del presente Contratto in conformità alla Legge Applicabile.

2. Modifica Legislativa e Adeguamenti di Prezzo: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 16.2 alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), ogni modifica effettuata al presente Contratto ai sensi del § 16.1 (*Modifica Legislativa*) non includerà alcuna rettifica per eccesso o per difetto al Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica e/o al Prezzo Contrattuale del Certificato.

3. Modifica Legislativa e Inefficacia: Qualora un evento venga definito sia come Inefficacia sia come Modifica Legislativa, esso costituirà unicamente una Modifica Legislativa.

4. Determinazione dell'Esperto: Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo ai sensi di § 16.1 (*Modifica Legislativa*), una delle Parti potrà deferire la questione alla determinazione di un Esperto per determinare le necessarie modifiche da apportarsi al presente Contratto per conseguire le finalità economiche del presente Contratto alla Data di Efficacia.

5. Fluttuazioni nel Prezzo di Mercato dell'Energia Elettrica: A maggior chiarezza, non è intenzione delle Parti che le fluttuazioni nei prezzi di mercato dell'energia elettrica all'ingrosso di per sé (a differenza delle fluttuazioni provocate da una Modifica Legislativa) diano origine ad eventuali modifiche ai sensi del presente § 16.

6. Accordo tra le Parti a seguito di Modifica Legislativa: Laddove si verifichi un accordo o determinazione ai sensi del § 16.1 (*Modifica Legislativa*) o del § 16.4 (*Determinazione dell'Esperto*) dopo una Modifica Legislativa, tale accordo o determinazione dovrebbe tenere conto di eventuali riconciliazioni richieste al fine di porre le Parti nella

posizione in cui si sarebbero trovate se tale accordo o determinazione avesse avuto luogo immediatamente prima della relativa Modifica Legislativa.

7. Ulteriori Impegni a seguito di Modifica Legislativa: Fatte salve le altre disposizioni del presente § 16, le Parti convengono e stipulano che:

- (a) nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per l'inadempimento ai sensi del presente Contratto di un'obbligazione che divenga proibita o impossibile da adempiersi a causa di una Modifica Legislativa (e tale circostanza costituirà Forza Maggiore ai fini del § 15 (*Forza Maggiore*));
- (b) fatto salvo il § 16.7(a), il verificarsi di una Modifica Legislativa non costituirà di per sé un evento di Forza Maggiore, o darà diversamente diritto ad una delle Parti di sospendere o risolvere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto; e
- (c) ciascuna di esse adopererà i propri ragionevoli sforzi per ridurre al minimo e mitigare le conseguenze di una Modifica Legislativa sull'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

§ 17. **Sospensione**

In aggiunta ad altri diritti o rimedi a disposizione di una Parte ("**Parte Diligente**"), in caso di inadempimento di una Parte relativamente ad un pagamento dovuto ai sensi del presente Contratto, o in caso di mancata fornitura, sostituzione, o aumento dell'importo di una Garanzia delle Prestazioni richiesta ai sensi del presente Contratto o di un Documento di Supporto al Credito da parte della stessa o del relativo Fornitore di Supporto al Credito (in entrambi i casi, tale Parte sarà definita la "**Parte Inadempiente**"), non prima di tre (3) Giorni Lavorativi dopo aver trasmesso una comunicazione scritta alla Parte Inadempiente, la Parte Diligente avrà diritto di cessare immediatamente:

- (a) qualora sia specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), ulteriori consegne di energia elettrica; e/o
- (b) qualora sia specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" o della "Liquidazione Finanziaria" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), ulteriori Consegne di Certificati (e di essere sospesa dalla propria sottostante consegna o obbligazioni di Consegna),

in base al presente Contratto finché la Parte Diligente non avrà ricevuto il collaterale richiesto o il pagamento dell'intero importo dovuto alla Parte Diligente (compresi tutti gli applicabili interessi di mora e spese).

§ 18. **Durata e Diritti di Risoluzione**

1. Durata: Il presente Contratto entrerà in vigore alla Data di Efficacia. Esso potrà essere risolto in conformità al § 18.2 (*Data di Scadenza*), § 18.3 (*Risoluzione per Giusta Causa*), § 18.4 (*Risoluzione Automatica*) oppure § 18.5 (*Definizione di Giusta Causa*).

2. Data di Scadenza: Il presente Contratto avrà termine alla Data di Scadenza come specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), salvo proroga stipulata a mezzo accordo scritto tra le Parti ("**Risoluzione Ordinaria**"). Il presente Contratto rimarrà legalmente vincolante in capo alle Parti finché, ma solo con riferimento a, tutti i diritti ed obbligazioni già stabiliti o esistenti ai sensi del presente Contratto prima della data di Risoluzione Ordinaria non saranno stati pienamente adempiuti da entrambe le Parti.

3. Risoluzione per Giusta Causa:

- (a) Fatte salve le disposizioni di un (eventuale) Accordo Diretto, qualora si verifichi e persista una Giusta Causa (così come definita al § 18.5 (*Definizione di Giusta Causa*)) in relazione ad una Parte, l'altra Parte (la "**Parte Non Inadempiente**") potrà risolvere il presente Contratto ("**Risoluzione Anticipata**") dandone comunicazione all'altra Parte. La comunicazione di Risoluzione Anticipata

potrà essere trasmessa telefonicamente, purché tale comunicazione sia confermata per iscritto entro due (2) Giorni Lavorativi.

- (b) Una comunicazione di Risoluzione Anticipata dovrà specificare la relativa Giusta Causa di Risoluzione Anticipata e dovrà specificare un giorno come data di risoluzione anticipata (“**Data di Risoluzione Anticipata**”). La Data di Risoluzione Anticipata potrà cadere non prima del giorno in cui la comunicazione si ritiene essere stata ricevuta ai sensi del presente Contratto né dopo i venti (20) giorni successivi a tale data. A decorrere dalla Data di Risoluzione Anticipata tutti gli ulteriori pagamenti ed esecuzione in relazione al presente Contratto saranno dispensati (e non meramente sospesi) e i doveri ed obbligazioni esistenti delle Parti saranno sostituiti dall’obbligazione di una delle Parti a corrispondere all’altra Parte l’Importo di Risoluzione in conformità al § 19.1 (*Calcolo dell’Importo di Risoluzione*). Qualora ne sia specificata l’applicazione alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), l’Importo di Risoluzione non sarà esigibile a seguito di un evento di Forza Maggiore che si verifichi in conformità al § 18.5(d) (*Forza Maggiore a Lungo Termine*).
- (c) Qualora sia trasmessa la comunicazione che notifica la Data di Risoluzione Anticipata, la Data di Risoluzione Anticipata ricorrerà nella data così identificata anche se la Giusta Causa applicabile non perdura. Alla Data di Risoluzione Anticipata o non appena ragionevolmente fattibile successivamente alla Data di Risoluzione Anticipata, la Parte Non Inadempiente dovrà calcolare in maniera commercialmente ragionevole e dovrà comunicare all’altra Parte un (eventuale) Importo di Risoluzione da riceversi o da corrispondere alla stessa.
- (d) L’Importo di Risoluzione sarà esigibile entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla relativa notifica della Parte Non Inadempiente.
- (e) Nel calcolare l’Importo di Risoluzione, la Parte Non Inadempiente potrà tenere conto di ogni Garanzia delle Prestazioni o supporto al credito disponibile ai sensi del presente Contratto o di ogni Documento di Supporto al Credito.
- (f) Il diritto di identificare una Data di Risoluzione Anticipata ai sensi del presente § 18.3 si aggiunge ad ogni altro rimedio disponibile ai sensi del presente Contratto o della Legge Applicabile.

4. Risoluzione Automatica: Qualora sia specificata l’applicazione nei confronti di una Parte del presente § 18.4 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), e al verificarsi di una Giusta Causa descritta al § 18.5(b) (*Liquidazione/Insolvenza/Pignoramento*), non sarà necessario che la Parte Non Inadempiente trasmetta all’altra Parte alcuna comunicazione di designazione di una Data di Risoluzione Anticipata e in tal caso la Data di Risoluzione Anticipata si verificherà come specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali). Salvo quanto previsto al presente § 18.4, la Risoluzione Anticipata in forza dell’operatività della Risoluzione Automatica si verificherà come previsto al § 18.3 (*Risoluzione per Giusta Causa*).

5. Definizione di Giusta Causa: Fatte salve le disposizioni di un (eventuale) Accordo Diretto, il presente Contratto potrà essere risolto in ogni momento per uno o più dei seguenti motivi (ciascuno, una “**Giusta Causa**”):

- (a) **Inadempimento:** L’inadempienza da parte di una Parte o, quando richiesto, del proprio Fornitore di Supporto al Credito di effettuare un pagamento, consegnare ogni Garanzia delle Prestazioni, o di adempiere ogni altra obbligazione sostanziale (tranne il caso in cui tale obbligazione è sciolta ai sensi del § 15 (*Inadempimento Dovuto a Forza Maggiore*)):
 - (i) ai sensi del presente Contratto, purché nel caso di tale mancato pagamento, tale inadempimento non sia sanato entro cinque (5) Giorni Lavorativi da una richiesta scritta oppure, nel caso di ogni altro inadempimento, tale inadempimento non sia sanato entro (20) Giorni Lavorativi da una richiesta scritta;
 - (ii) ai sensi di un Documento di Supporto al Credito (dopo aver dato effetto ad ogni comunicazione o periodo di tolleranza ai sensi degli stessi); oppure
 - (iii) ai sensi di una Garanzia delle Prestazioni in conformità con § 26 (*Garanzia delle Prestazioni*).

- (b) **Liquidazione/Insolvenza/Pignoramento:** Una Parte o il proprio Fornitore di Supporto al Credito:
- (i) è sottoposta a liquidazione (salvo a seguito di consolidamento, accorpamento, o fusione);
 - (ii) diviene insolvente o non è in grado di far fronte ai propri debiti, o fallisce, o ammette per iscritto la propria generale incapacità di far fronte ai propri debiti alla relativa scadenza;
 - (iii) conclude una cessione generale, concordato, o composizione con o a favore dei propri creditori;
 - (iv) instaura o vede instaurato nei propri confronti un procedimento per dichiararne l'insolvenza o il fallimento o ogni altro rimedio ai sensi di ogni legge fallimentare o sulle procedure concorsuali o altra normativa simile in relazione ai diritti dei creditori, o sia presentata un'istanza per la propria cessazione o liquidazione e, qualora ne sia specificata l'applicazione alla Sezione B della Parte I (Condizione Individuali) e non sia ritirata, archiviata, annullata, sospesa, o limitata entro il termine ivi specificato;
 - (v) è adottata una delibera per la sua cessazione, amministrazione controllata o liquidazione (eccetto a seguito di consolidamento, accorpamento, o fusione);
 - (vi) richiede o è soggetta alla nomina di un amministratore, liquidatore provvisorio, curatore fallimentare, amministratore giudiziale, amministratore fiduciario, o depositario, o altra carica simile per la stessa o per tutti o sostanzialmente tutti i propri beni;
 - (vii) fa prendere possesso di tutti o di sostanzialmente tutti i propri beni da una parte garantita, o è colpita da un provvedimento di sequestro, esecuzione, pignoramento, confisca, o altro procedimento legale, è escussa o citata in giudizio per tutti o sostanzialmente tutti i propri beni;
 - (viii) provoca o è soggetta ad un evento in relazione alla stessa che, ai sensi della Legge Applicabile di qualunque giurisdizione, abbia effetto analogo ad uno degli eventi specificati alle clausole da (i) a (vii) (compresa), oppure;
 - (ix) intraprende un'azione tesa al conseguimento di, o indicante il proprio consenso, approvazione, o acquiescenza ad uno degli atti richiamati al presente § 18.5(b),
- purché, nel caso di un Fornitore di Supporto al Credito, tale Fornitore di Supporto al Credito non sia stato sostituito entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal verificarsi degli eventi elencati da (i) a (ix) (compreso).
- (c) **Mancata Consegna o Accettazione:** Qualora ne sia specificata l'applicazione alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), il mancato adempimento di una Parte delle proprie obbligazioni di consegna o accettazione di energia elettrica (qualora sia specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali)), o di Certificati, e tale inadempimento non sia sanato entro venti (20) Giorni Lavorativi da una richiesta scritta, in entrambi i casi salvo esonero da tale obbligazione a causa di un evento di Forza Maggiore.
- (d) **Forza Maggiore a Lungo Termine:** Un evento di Forza Maggiore che colpisce una o entrambe le Parti per più di dodici (12) mesi consecutivi.
- (e) **Dichiarazione o Garanzia:** Una dichiarazione o garanzia fornita o ripetuta o che si ritiene sia fornita o ripetuta da una Parte al presente Contratto o dal proprio Fornitore di Supporto al Credito in un Documento di Supporto al Credito risulta essere stata imprecisa o fuorviante in qualunque aspetto sostanziale nel momento in cui è stata fornita o ripetuta, o che si ritiene sia stata fornita o ripetuta, e tale inadempimento non sia sanato entro venti (20) Giorni Lavorativi da una richiesta scritta.
- (f) **Altre Giuste Cause:** Altre eventuali Giuste Cause aggiuntive specificate alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

Le summenzionate Giuste Cause costituiranno le cause esclusive di Risoluzione Anticipata ai sensi del presente § 18.

§ 19.

Calcolo dell'Importo di Risoluzione

1. Importo di Risoluzione: La Parte Non Inadempiente dovrà calcolare l'Importo di Risoluzione da corrispondersi all'altra Parte in conformità al § 18.3 (*Risoluzione per Giusta Causa*) e § 18.4 (*Risoluzione Automatica*) in conformità al presente § 19.

2. Importo di Risoluzione Mark-to-Market: Qualora si specifichi l'applicazione al Somministrante o all'Acquirente del presente § 19.2 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), si applicherà quanto segue:

- (a) L'“**Importo di Risoluzione**” sarà pari agli Utili meno l'aggregato di Perdite e Costi sostenuti dalla Parte Non Inadempiente a seguito della risoluzione del Contratto. Ai fini della presente disposizione:
 - (i) “**Costi**” indica commissioni di intermediazione, commissioni e altri costi e spese relativi a terzi ragionevolmente sostenuti dalla Parte Non Inadempiente sia per la risoluzione di ogni accordo di copertura delle proprie obbligazioni o per la stipula di accordi in sostituzione del Contratto risolto e tutti i ragionevoli onorari legali, costi, e spese sostenuti dalla Parte Non Inadempiente in relazione alla propria risoluzione del Contratto.
 - (ii) “**Utili**” indica un importo pari al valore attuale del beneficio economico (eventuale) per la Parte Non Inadempiente (ad esclusione dei Costi) risultante dalla risoluzione del Contratto, determinato in maniera commercialmente ragionevole; e
 - (iii) “**Perdite**” indica un importo pari al valore attuale della perdita economica (eventuale) per la Parte Non Inadempiente (ad esclusione dei Costi) risultante dalla propria risoluzione del Contratto, determinato in maniera commercialmente ragionevole.
- (b) Nel calcolare l'Importo di Risoluzione, la Parte Non Inadempiente dovrà calcolare i propri Utili e Perdite alla Data di Risoluzione Anticipata, senza l'obbligo di dover concludere alcuna operazione sostitutiva, oppure, qualora tale data non sia ragionevolmente praticabile, alla data più ravvicinata successiva alla Data di Risoluzione Anticipata.

3. Importo di Risoluzione Debito Insoluto: Qualora si specifichi l'applicazione al Somministrante del presente § 19.3 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), si applicherà quanto segue:

- (a) L'“**Importo di Risoluzione**” indica un importo che il Somministrante determina ragionevolmente in buona fede, fatti salvi il § 20 (*Assicurazione*) e § 21 (*Limitazione di Responsabilità*), che sia pari alle proprie perdite totali calcolate come la sommatoria di:
 - (i) tutti i rimborsi applicabili di debiti e interessi ai Senior Lender unitamente a tutti i relativi costi e spese; *più*
 - (ii) un importo (mai inferiore a zero (0)) pari all'aggregato di:
 - (I) l'importo di patrimonio ammortizzato apportato da ciascun azionista del Somministrante fino alla data di risoluzione; e
 - (II) un importo pari al tasso di rendimento annuale del patrimonio apportato dagli azionisti del Somministrante, capitalizzato su base annua dalla data di calcolo fino al terzo (3°) anniversario della data di risoluzione;

prendendo in considerazione eventuali dividendi (o altre distribuzioni) versati dal Somministrante ai propri azionisti tra la Data di Efficacia e la data di risoluzione; *più*

- (iii) eventuali costi di risoluzione; *meno*
 - (iv) eventuali proventi assicurativi del Somministrante antecedenti la data di risoluzione non spesi per il ripristino delle unità di generazione; *meno*
 - (v) l'importo liquido aggregato detenuto da o per conto del Somministrante sul quale i Senior Lender godano di garanzia di primo grado alla data di risoluzione, inclusa la liquidità di cassa e il saldo creditorio di ogni conto deposito, del mercato monetario, di riserva, o conto titoli.
- (b) All'atto del pagamento dell'Importo di Risoluzione, il Somministrante cederà all'Acquirente piena proprietà e titolarità sull'Impianto, e il Somministrante dovrà fare tutto quanto necessario per rendere tale cessione pienamente efficace affinché l'Acquirente possa pienamente esercire l'Impianto, incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo, prestare supporto all'Acquirente con la voltura di ogni concessione o permesso, e cedere tutti i necessari accordi a favore dell'Acquirente.

4. Importo di Risoluzione Alternativo: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 19.4 alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*) nei confronti del Somministrante o dell'Acquirente, l'“Importo di Risoluzione” sarà calcolato come specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

5. Pagamento dell'Importo di Risoluzione: La Parte Non Inadempiente:

- (a) dovrà comunicare all'altra Parte l'Importo di Risoluzione compreso un supporto dettagliato per il calcolo dell'Importo di Risoluzione;
- (b) non avrà l'obbligo di stipulare un accordo sostitutivo al fine di determinare l'Importo di Risoluzione; e
- (c) dovrà corrispondere all'altra Parte l'Importo di Risoluzione entro il termine successivo alla Data di Risoluzione come specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*),

ai sensi del quale § 22.5(a) (*Importi in Contestazione*) si applicherà al pagamento dell'Importo di Risoluzione.

§ 20. **Assicurazione**

1. Mantenimento della Copertura Assicurativa: Il presente § 20.1 si applicherà salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), non più tardi dell'inizio del Periodo di Fornitura Complessivo e per la durata del presente Contratto, il Somministrante dovrà mantenere in vigore (o far sì che siano mantenute in vigore) presso una rinomata compagnia assicurativa le polizze assicurative ritenute appropriate e idonee in conformità alle Buone Pratiche di Settore. Ciò sarà fatto avendo riguardo alle obbligazioni del Somministrante ai sensi del presente Contratto e tale copertura assicurativa non sarà inferiore all'importo specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*). Dietro ragionevole preavviso, il Somministrante dovrà tempestivamente produrre all'Acquirente evidenza di tali coperture assicurative (a mezzo di certificato di copertura provvisoria).

2. Notifica Danni: Laddove siano cagionati danni all'Impianto a seguito di un materia da assicurarsi ai sensi del § 20.1 (*Mantenimento di Copertura Assicurativa*), il Somministrante dovrà, non appena ragionevolmente praticabile, comunicare tali danni all'Acquirente e le azioni correttive che il Somministrante intende intraprendere.

§ 21. **Limitazione di Responsabilità**

1. Applicazione: Il presente § 21 si applicherà salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

2. Esclusione di Responsabilità: Fatti salvi § 21.3 (*Danni Indiretti e Limitazione di Responsabilità*) e § 21.4 (*Inadempimento Doloso, Frode, e Diritti Fondamentali*) e tranne in relazione ad eventuali importi esigibili ai sensi di

§ 7.5 (Rimborso di Costi Esterni), § 12 (Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica), § 13 (Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dei Certificati) oppure § 18.3 (Risoluzione per Giusta Causa), una Parte e i propri dipendenti, funzionari, appaltatori e/o agenti, non sono responsabili nei confronti dell'altra Parte per ogni perdita, costo, spesa, o danno (“**Danni**”) (inclusa, senza limitazione, ogni responsabilità dovuta a irregolarità nella fornitura di energia elettrica o di Certificati ai sensi del presente Contratto) sostenuti dall'altra Parte ai sensi di o in relazione al presente Contratto, eccetto il caso in cui tali Danni siano cagionati da colpa grave, dolo, o frode di una Parte o dei propri dipendenti, funzionari, appaltatori, e/o agenti ingaggiati da tale Parte nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

3. Danni Indiretti e Limitazione di Responsabilità: Fatto salvo il § 21.4 (Inadempimento Doloso, Frode, e Diritti Fondamentali) ed eccetto in caso di applicazione del § 12.1 (Mancata Consegna dell'Energia Elettrica), § 12.4 (Mancata Accettazione dell'Energia Elettrica), § 13.1 (Mancata Consegna di Certificati), § 13.3 (Mancata Accettazione di Certificati) e § 19.1 (Calcolo dell'Importo di Risoluzione), la responsabilità di una Parte ai sensi di o in relazione al presente Contratto:

- (a) non include la responsabilità per eventuali Danni indiretti, inclusi, senza limitazioni, lucro cessante, perdita d'avviamento, di opportunità commerciali, o risparmi previsti; e
- (b) è limitata all'importo pari alla responsabilità massima aggregata di una Parte nei confronti dell'altra derivate da ogni illecito civile (compresa la colpa), inadempimento contrattuale, violazione di obbligo previsto per legge, o altra responsabilità ai sensi di o in relazione al presente Contratto (compresa ogni eventuale responsabilità di versare l'Importo di Risoluzione), ma sempre fatto salvo il § 21.4 (Inadempimento Doloso, Frode, e Diritti Fondamentali) non supererà l'importo specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), purché tale limitazione non si applichi ai pagamenti ai sensi del § 12 (Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dell'Energia Elettrica), § 13 (Rimedi per Mancata Consegna e Accettazione dei Certificati) e § 19 (Calcolo dell'Importo di Risoluzione).

4. Inadempimento Doloso, Frode, e Diritti Fondamentali: Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), nulla di cui al presente Contratto opera in maniera tale da escludere o limitare la responsabilità di una Parte per:

- (a) inadempimento doloso;
- (b) frode;
- (c) ogni azione che metta a repentaglio i diritti legali fondamentali di una Parte o che violi le obbligazioni contrattuali fondamentali di una Parte; oppure
- (d) ogni altra questione in merito alla quale non si possa legalmente escludere responsabilità.

5. Dovere di Mitigare le Perdite: A maggior chiarezza, e fatta salva la legge applicabile, ogni Parte conviene e stipula di avere il dovere di mitigare i propri Danni e si impegna ad adoperare tutti i ragionevoli sforzi per ridurre al minimo i Danni che essa possa subire ai sensi di o in relazione al presente Contratto.

6. Indennizzo: Qualora si specifichi l'applicazione del presente § 21.6 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), si applicherà quanto segue:

- (a) **Indennizzo:** Ogni Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte e le sue Consociate, unitamente ai funzionari, agenti, dipendenti e appaltatori di tale Parte (ciascuna un “**Soggetto Indennizzato**”), da e nei confronti di tutte le passività per:
 - (i) richieste di terze parti per decesso o lesioni personali di tale terza parte;
 - (ii) richieste di terze parti per perdita di o danni materiali a beni di proprietà di tale parte; oppure

- (iii) azioni legali, di equità, arbitrali, o comparabili di terzi, rivendicazioni, richieste, costi, oneri, spese, e lodi arbitrali (comprese le relative spese di terzi o dell'Acquirente a titolo di indennizzo),

derivanti da o relative alla realizzazione e/o funzionamento dell'Impianto.

(b) **Esclusione:**

- (i) Il Somministrante non sarà responsabile per o obbligato ad indennizzare l'Acquirente o ogni Soggetto Indennizzato da ogni richiesta di indennizzo per lesioni, danni, costi, e spese direttamente derivanti dalla violazione di obblighi di legge, illecito civile (compresa la colpa), o dolo dell'Acquirente o per inadempimento da parte dell'Acquirente dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.
- (ii) L'Acquirente non sarà responsabile per o obbligato ad indennizzare al Somministrante o ogni Soggetto Indennizzato da ogni richiesta di indennizzo per lesioni, danni, costi, e spese direttamente derivanti dalla violazione di obblighi di legge, illecito civile (compresa la colpa), o dolo del Somministrante o per inadempimento da parte del Somministrante dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

(c) **Gestione Reclami:**

- (i) Non appena ragionevolmente fattibile e in ogni caso entro venti (20) Giorni Lavorativi dall'esser venuta a conoscenza delle circostanze che danno luogo, o passibili di dar luogo, ad un reclamo effettuato in relazione ad una materia coperta da indennizzo ai sensi del presente § 21.6 ("**Reclamo**"), la parte diligente ("**Parte Invocante l'Indennizzo**") dovrà fornire comunicazione scritta di tale circostanza alla parte inadempiente ("**Parte Inadempiente per l'Indennizzo**") unitamente ai dettagli ragionevolmente richiesti dalla Parte Invocante l'Indennizzo per consentire a quest'ultima di comprendere le ragioni su cui si basa verosimilmente il Reclamo.
- (ii) Fermo restando il § 21.6(c)(iv) oppure il § 21.6(c)(v) e purché la Parte Inadempiente per l'Indennizzo accetti che ogni responsabilità derivante da azioni o procedimenti sarà indennizzata ai sensi del precedente § 21.6(a) (*Indennizzo*), in occasione della trasmissione di una comunicazione dalla Parte Invocante l'Indennizzo ai sensi del § 21.6(c)(i), la Parte Inadempiente per l'Indennizzo dovrà, fatta salva la fornitura alla Parte Invocante l'Indennizzo di un indennizzo contro tutti i costi e spese essa possa sostenere a motivo di tale azione o procedimento, avere facoltà di contestare il Reclamo a nome del Soggetto Indennizzato a spese proprie della Parte Inadempiente per l'Indennizzo e assumere la gestione di ogni difesa, controversia, compromesso, o appello nei confronti del Reclamo e di ogni negoziazione secondaria. La Parte Invocante l'Indennizzo dovrà prestare alla Parte Inadempiente per l'Indennizzo tutta la ragionevole collaborazione, accesso, e assistenza al fine della valutazione e contestazione di tale Reclamo, fatto salvo il pagamento da parte della Parte Inadempiente per l'Indennizzo dei costi e spese ragionevoli della Parte Invocante l'Indennizzo.
- (iii) In relazione ad ogni Reclamo esperito dalla Parte Inadempiente per l'Indennizzo ai sensi del § 21.6(c)(ii):
 - (I) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo dovrà tenere pienamente informata la Parte Invocante l'Indennizzo e consultarla in merito ad elementi sostanziali (compresa l'effettuazione di eventuali pagamenti o transazioni) della gestione del Reclamo;
 - (II) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo non screditerà il nome della Parte Invocante l'Indennizzo a motivo di:
 - (a) il fatto che la gestione di tale Reclamo ad opera della Parte Inadempiente per l'Indennizzo sia al di sotto dello standard che sarebbe stato perseguito da un

- convenuto prudente di tale Reclamo, assistito da consulenti legali abili e di provata esperienza; oppure
- (b) dichiarazioni espresse dalla Parte Inadempiente per l'Indennizzo in merito a (ad esclusione di eventuali dichiarazioni riguardanti l'Acquirente che si ritengono comprovate come elementi di fatto), o per conto della, Parte Invocante l'Indennizzo; e
- (III) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo non ammetterà alcuna responsabilità in relazione ad un Reclamo senza il previo consenso della Parte Invocante l'Indennizzo.
- (iv) La Parte Invocante l'Indennizzo sarà libera di pagare o transare ogni Reclamo ai termini e condizioni da essa ritenuti idonei e fatti salvi i propri diritti e rimedi ai sensi del presente Contratto qualora:
- (I) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo non abbia facoltà di assumere la gestione del Reclamo ai sensi del § 21.6(c)(ii);
 - (II) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo non comunichi alla Parte Invocante l'Indennizzo la propria intenzione di assumere la gestione del relativo Reclamo entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla comunicazione della Parte Invocante l'Indennizzo ai sensi del precedente § 21.6(c)(i) o dia comunicazione alla Parte Invocante l'Indennizzo che essa non intende assumere la gestione del Reclamo; e
 - (III) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo non rispetti una delle disposizioni del presente § 21.6(c) che sostanzialmente:
 - (a) aumentano la responsabilità o esposizione della Parte Invocante l'Indennizzo nel relativo Reclamo; oppure
 - (b) compromettono la posizione della Parte Invocante l'Indennizzo nella difesa del relativo Reclamo.
- (v) La Parte Invocante l'Indennizzo sarà libera in ogni momento di comunicare alla Parte Inadempiente per l'Indennizzo la propria conservazione o assunzione (a seconda dei casi) della gestione di ogni difesa, controversia, compromesso, o appello di ogni Reclamo (o di ogni negoziazione secondaria) cui si applica il § 21.6(c)(ii). Al ricevimento di tale comunicazione, la Parte Inadempiente per l'Indennizzo dovrà tempestivamente intraprendere tutte le azioni necessarie per trasferire la gestione di tale Reclamo alla Parte Invocante l'Indennizzo, e fornirà alla Parte Invocante l'Indennizzo tutta la ragionevole cooperazione, accesso, e assistenza al fine della valutazione e contestazione di tale Reclamo.
- (vi) Qualora la Parte Invocante l'Indennizzo trasmetta la comunicazione ai sensi del precedente § 21.6(c)(v), allora la Parte Inadempiente per l'Indennizzo sarà esonerata da qualunque responsabilità ai sensi di ogni indennizzo del presente Contratto in relazione a tale Reclamo, fatto salvo:
- (I) il pagamento da parte della Parte Inadempiente per l'Indennizzo dei costi o spese della Parte Invocante l'Indennizzo, che sono stati sostenuti dalla Parte Invocante l'Indennizzo in relazione al Reclamo prima della data in cui la Parte Invocante l'Indennizzo ha trasmesso la comunicazione di cui al § 21.6(c)(v); e
 - (II) la Parte Inadempiente per l'Indennizzo rimarrà responsabile per l'importo definitivamente convenuto o determinato di perdite, costi, oneri, spese, a altre passività derivanti da tale Reclamo ma ad esclusione di ogni importo convenuto o determinato nella misura in cui esso sia stato sostanzialmente aumentato a motivo della gestione di tale Reclamo ad opera della Parte Invocante l'Indennizzo che sia al di sotto dello

standard che sarebbe stato perseguito da un convenuto prudente in tale Reclamo assistito da consulenti legali abili e di comprovata esperienza.

- (vii) Qualora la Parte Inadempiente per l'Indennizzo corrisponda alla Parte Invocante l'Indennizzo un importo a titolo di indennizzo ai sensi del presente Contratto e la Parte Invocante l'Indennizzo recupera in separata sede (sia sotto forma di pagamento, sconto, credito, sgravio, o altro beneficio, o altrimenti) un importo che è direttamente imputabile al fatto, questione, evento, o circostanza che ha dato luogo al reclamo per indennizzo, la Parte Invocante l'Indennizzo dovrà, non appena ragionevolmente fattibile, rimborsare la Parte Inadempiente per l'Indennizzo l'importo inferiore tra:
- (I) un importo pari alla somma recuperata (o il valore del risparmio o beneficio ottenuto) meno eventuali costi e spese a piè di lista debitamente sostenuti dalla Parte Invocante l'Indennizzo nel recupero della stessa; e
 - (II) un importo versato alla Parte Invocante l'Indennizzo dalla Parte Inadempiente per l'Indennizzo in relazione al reclamo ai sensi del relativo indennizzo.

§ 22.

Fatturazione e Pagamenti

1. Fatturazione: Il Somministrante dovrà trasmettere all'Acquirente:

- (a) Se è specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), nel corso del mese di calendario successivo ad un Periodo di Consegna, una fattura esponente il prodotto tra il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica e il volume di energia elettrica effettivamente consegnato all'Acquirente durante tale Periodo di Consegna, e, nella misura in cui siano stati Consegnati Certificati, il prodotto tra il Prezzo Contrattuale del Certificato e il volume di energia elettrica effettivamente consegnata all'Acquirente; oppure
- (b) Se è specificata la "Liquidazione Finanziaria" nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali):
 - (i) laddove il volume di energia elettrica effettivamente prodotta superi la Quantità Contrattuale, nel corso del mese di calendario successivo ad un Periodo di Consegna, ma non prima della Data di Calcolo del Differenziale di Prezzo, una fattura esponente il prodotto tra il Differenziale di Prezzo e il volume dell'energia elettrica effettivamente prodotta durante tale Periodo di Consegna e, nella misura in cui siano stati Consegnati Certificati, il prodotto tra il Prezzo Contrattuale del Certificato e il volume di energia elettrica effettivamente consegnata all'Acquirente; oppure
 - (ii) laddove il volume di energia elettrica effettivamente prodotta sia inferiore alla Quantità Contrattuale e laddove il motivo di tale ammanco:
 - (I) sia un evento di Forza Maggiore o di Modifica Legislativa, una fattura esponente il prodotto tra il Differenziale di Prezzo e il volume ridotto di energia elettrica effettivamente prodotta durante tale Periodo di Consegna, e, nella misura in cui siano stati Consegnati Certificati, il prodotto tra il Prezzo Contrattuale del Certificato e il volume ridotto di energia elettrica effettivamente prodotta; oppure
 - (II) include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'inadempimento del Somministrante con § 4 (*Costruzione e Messa in Esercizio dell'Impianto*), § 5 (*Previsioni e Indisponibilità*) § 6 (*Misurazione*) e § 7 (*Obbligazioni relative all'Impianto*), una fattura esponente il prodotto tra il Differenziale di Prezzo e il Volume di Consegna Presunto e, nella misura in cui siano stati Consegnati Certificati, il prodotto tra il Prezzo Contrattuale del Certificato e il Volume di Consegna Presunto.

In relazione a tali fatture, il Somministrante potrà indicare tutti gli importi allora dovuti tra le Parti inclusi, senza limitazioni, tutti gli (eventuali) importi dovuti per l'acquisto e vendita di energia elettrica o Certificati, competenze, oneri, rimborsi, danni, interessi, e altri pagamenti o crediti dovuti tra le Parti.

2. Pagamento: Entro la data successiva tra (a) il ventesimo giorno (20°) del mese di calendario o, qualora non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo oppure (b) il quinto (5°) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di una fattura (la “**Scadenza**”), la Parte debitrice di un importo fatturato dovrà corrispondere, a mezzo bonifico bancario in fondi immediatamente disponibili, l'importo esposto in tale fattura all'indirizzo di pagamento o alle coordinate bancarie fornite dall'altra Parte come specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali). Tale pagamento sarà effettuato, salvo diverso accordo, in Euro, e fatto salvo il § 23 (IVA ed Imposte) e l'ordinante dovrà sostenere le proprie spese bancarie.

3. Compensazione dei Pagamenti: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 22.3 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), se in una qualunque giornata le Parti siano tenute a corrispondere uno o più importi nella stessa valuta (a fini del quale tutte le valute in Euro saranno ritenute una moneta unica), allora tali importi in relazione a ciascuna Parte saranno aggregati e le Parti adempiranno le rispettive obbligazioni di pagamento per compensazione, e in tal caso la Parte che eventualmente sarà debitrice del maggiore importo aggregato dovrà corrispondere all'altra Parte la differenza tra gli importi dovuti.

4. Interessi di Mora: I pagamenti scaduti matureranno interessi a decorrere da e inclusa la Scadenza ma esclusa la data del pagamento al Tasso di Interesse specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

5. Importi in Contestazione: Qualora una Parte in buona fede contesti l'esattezza di una fattura, entro la Scadenza dovrà fornire una spiegazione scritta della base di tale contestazione e dovrà corrispondere l'importo fatturato non soggetto a contestazione entro e non oltre la Scadenza. Qualora un eventuale importo trattenuto in contestazione sia definitivamente determinato come dovuto, esso potrà, a scelta della Parte creditrice, essere accreditato o restituito alla stessa entro dieci (10) giorni da tale determinazione unitamente agli interessi maturati al Tasso di Interesse da, e compresa, la data in cui tale importo era dovuto all'altra Parte, ma esclusa la data del pagamento o accreditato:

- (a) qualora sia specificata l'applicazione del § 22.5(a) alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), l'intero importo fatturato entro e non oltre la Scadenza. Qualora un eventuale importo corrisposto in contestazione sia definitivamente determinato come non dovuto, tale pagamento in eccesso potrà, a scelta della Parte creditrice, essere accreditato o restituito alla stessa entro dieci (10) giorni da tale determinazione unitamente agli interessi maturati al Tasso di Interesse da, e compresa, la data in cui tale importo era stato corrisposto all'altra Parte, ma esclusa la data della restituzione o accredito; oppure
- (b) qualora sia specificata l'applicazione del § 22.5(b) alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), importo fatturato non soggetto a contestazione entro e non oltre la Scadenza. Qualora un eventuale importo trattenuto in contestazione sia definitivamente determinato come dovuto, esso potrà, a scelta della Parte creditrice, essere accreditato o restituito alla stessa entro dieci (10) giorni da tale determinazione, unitamente agli interessi maturati al Tasso di Interesse da, e compresa, la data in cui tale importo era dovuto all'altra Parte, ma esclusa la data del pagamento o accredito.

§ 23. **IVA e Imposte**

1. IVA: Tutti gli importi richiamati nel presente Contratto sono al netto dell'IVA. Il trattamento IVA della fornitura di energia elettrica (qualora sia specificata l'applicazione della “Consegna Fisica” alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali)) e di Certificati sarà determinato in base alle normative IVA della giurisdizione in cui si ritiene abbia avuto luogo un'operazione imponibile a fini IVA. Qualora sia dovuta l'IVA su tali importi, l'Acquirente dovrà corrispondere al Somministrante un importo pari all'IVA all'aliquota applicabile di volta in volta; rimanendo inteso che tale importo debba unicamente essere corrisposto dietro fornitura del Somministrante all'Acquirente di una fattura valida a fini IVA (applicabile nella giurisdizione di fornitura) in relazione a tale importo.

Laddove, in conformità alle normative UE e/o nazionali, eventuali forniture siano ad Aliquota Zero e/o soggette al meccanismo del reverse charge in conformità agli Articoli 38, 39, o 195 della Direttiva del Consiglio No. 2006/112/CE, si applicherà quanto segue:

- (a) l'Acquirente e il Somministrante si impegnano con la presente a compiere tutti gli idonei atti, azioni, e tutto quanto sia necessario (che potrà includere in via esemplificativa ma non limitativa, la fornitura all'altra parte di tutta la documentazione appropriata, veritiera, ed accurata o assistenza ragionevolmente richiesta dalla relativa autorità impositiva) per assicurarsi che tale fornitura sia ad Aliquota Zero o sia soggetta al meccanismo del reverse charge ai fini di tale normativa;
- (b) in caso l'Acquirente o il Somministrante non adempiano a tale obbligo, la Parte inadempiente dovrà tenere indenne l'altra Parte in relazione a tutta l'IVA, penalità, e interessi sostenuti dall'altra Parte a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra dalla Parte inadempiente; e
- (c) in assenza della fornitura dalla Parte della documentazione di cui al precedente punto (a), l'altra Parte si riserva il diritto di addebitare l'IVA locale.

2. Altre Imposte: Tutti gli importi richiamati nel presente Contratto sono al netto delle Altre Imposte. Nel caso delle Altre Imposte, qualora il costo di un'Altra Imposta sia addebitato o traslato da una Parte all'altra Parte, l'altra Parte dovrà corrispondere l'importo dell'Altra Imposta alla prima Parte; purché l'importo dell'Altra Imposta sia identificato separatamente nella fattura emessa dalla prima Parte e sia stata ricevuta conferma dall'altra Parte, ove applicabile, che l'importo dell'Altra Imposta è stato debitamente liquidato o denunciato alla relativa autorità impositiva, a seconda dei casi.

3. Ritenuta alla Fonte: Qualora si specifichi l'applicazione del presente § 23.3 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), tra le Parti si applicherà quanto segue:

- (a) **Pagamenti Liberi ed Esenti:** Tutti i pagamenti ai sensi del presente Contratto saranno effettuati senza alcuna trattenuta o deduzione per o in acconto di eventuali Imposte salvo il caso in cui tali trattenute o deduzioni siano imposte per legge. Qualora ad una Parte sia richiesto di trattenere o dedurre le Imposte da un pagamento da essa dovuto, tale Parte ("**Parte Erogante**") dovrà comunicare tale requisito immediatamente all'altra Parte ("**Parte Percipiente**") e versare alle autorità appropriate tutti gli importi trattenuti o dedotti dalla stessa. Qualora possa essere emessa quietanza o altra prova di pagamento alle autorità, la Parte Erogante dovrà consegnare tale prova (o copia conforme della stessa) alla Parte Percipiente.
- (b) **Lordizzazione:** La Parte Erogante aumenterà l'importo di ogni pagamento da effettuarsi e soggetto ad una trattenuta o deduzione nella misura necessaria a garantire che, dopo aver effettuato tale trattenuta o deduzione, la Parte Percipiente riceva lo stesso importo che avrebbe ricevuto qualora tale trattenuta o deduzione non fosse stata effettuata o richiesta, ad eccezione del fatto che non sarà effettuato alcun aumento relativo ad un'Imposta:
 - (i) che sia irrogata unicamente a seguito di un collegamento tra la Parte Percipiente e la giurisdizione dell'autorità impositiva che irroga tale Imposta (incluso, senza limitazioni, un collegamento derivante dal fatto che la Parte Percipiente abbia o abbia avuto una stabile organizzazione o altro luogo fisso di attività in tale giurisdizione, o sia stata presente o attiva commercialmente in tale giurisdizione) diverso dalla mera esecuzione o consegna del presente Contratto o di ogni Documento di Supporto al Credito;
 - (ii) che avrebbe potuto essere evitata se la Parte Percipiente avesse consegnato alla Parte Erogante o all'autorità appropriata come ragionevolmente richiesto dalla Parte Erogante, ogni dichiarazione, certificato, o altri documenti specificati alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali) in forma di ragionevole gradimento per la Parte Erogante; oppure
 - (iii) che sia irrogata unicamente a seguito di eventuali dichiarazioni Fiscali rese dalla Parte Percipiente alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), ai fini del presente § 23.3 che si rivelino o cessino di essere veritiere e corrette, purché non si applichi il presente § 23.3(b)(iii) (e la Parte Erogante sia tenuta ad aumentare l'importo di un eventuale pagamento ai

sensi del presente § 23.3(b)) qualora tale dichiarazione non si riveli o cessi di essere veritiera e corretta a causa di:

- (I) ogni modifica a, o nell'applicazione o interpretazione di, ogni normativa, decreto, direttiva, o prassi pubblicata rilevante di ogni autorità impositiva rilevante, ove tale modifica si verifichi alla o dopo la Data di Efficacia; oppure
- (II) ogni azione intrapresa da un'amministrazione finanziaria, o adita in un tribunale competente, alla o dopo la Data di Efficacia.

§ 24.

Prezzo di Fallback e Procedura Fallback a seguito di Sconvolgimento del Mercato

1. Calcolo di Prezzi Contrattuali Indicizzati: Nel caso in cui il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica o il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Finanziario si basino su un indice, borsa, o altro tipo di prezzo di riferimento variabile (tale prezzo sarà definito come un **“Prezzo di Riferimento Rilevante”**):

- (a) il Prezzo Contrattuale dell'Energia Elettrica sarà determinato all'Orario di Consegna Relativo al Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Fisico; e
- (b) il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Finanziario sarà determinato all'Orario di Consegna Relativo al Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica – Finanziario.

L'Acquirente dovrà tempestivamente comunicare il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Fisico o il Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica - Finanziario come pure l'importo da corrispondersi alla Scadenza. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del § 22 (*Fatturazione e Pagamenti*).

2. Sconvolgimento del Mercato: Se in qualunque momento una Parte ritiene ragionevolmente che si sia verificato un Evento di Sconvolgimento del Mercato, tale Parte dovrà tempestivamente comunicarlo all'altra Parte e le Parti si incontreranno prontamente e cercheranno di trovare un accordo su un'idonea modifica a, o sostituzione del Prezzo di Riferimento applicabile necessaria per garantire che l'indice modificato o sostitutivo rifletta quanto possibile la metodologia, la base di calcolo e la liquidità di tale Prezzo di Riferimento in conformità alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali) (un **“Indice Sostitutivo”**). Se alla scadenza di tre (3) mesi dalla data della comunicazioni di cui al presente § 24.2 non è stato raggiunto alcun accordo in merito alle necessarie modifiche al Prezzo di Riferimento o all'Indice Sostitutivo, entrambe le Parti avranno diritto di deferire la questione alla Determinazione dell'Esperto in conformità al § 31.3 (*Determinazione dell'Esperto*).

3. Indice Sostitutivo: Salvo diversamente pattuito tra le Parti alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), ogni Indice Sostitutivo dovrà soddisfare i seguenti criteri:

- (a) nel caso dell'energia elettrica, deve pubblicare le informazioni di prezzo per l'Area di Offerta cui appartiene l'Impianto e avere debita considerazione della misura in cui l'ubicazione fisica dell'Impianto e i vincoli alla consegna di energia elettrica sul mercato così imposti possano influenzare il prezzo di vendita dell'energia elettrica in tale Area di Offerta;
- (b) nel caso di Certificati, ove applicabile, deve pubblicare informazioni di prezzo per lo stesso tipo di produzione dell'Impianto, e se tali informazioni non sono disponibili, per lo stesso Paese dell'Impianto;
- (c) i dati sottostanti utilizzati per compilare o predisporre tale indice:
 - (i) devono essere soggetti a ragionevoli procedure per garantirne la precisione e completezza;
 - (ii) devono essere conservati dall'amministratore di tale indice per un periodo minimo di due (2) anni successivamente alla pubblicazione in modo tale che possano essere sottoposti ad audit; e

- (iii) consistono unicamente di dati su operazioni verificabili ed escludono dati che siano il prodotto di giudizi soggettivi;
- (d) la metodologia utilizzata dall'amministratore per predisporre tale indice è debitamente documentata;
- (e) deve riflettere un sufficiente volume di scambi da un sufficiente numero e gamma diversificata di operatori del mercato; e
- (f) deve essere disponibile all'Acquirente a condizioni commercialmente ragionevoli.

§ 25.

Garanzie e Supporto al Credito

1. Applicazione: Il presente § 25 si applicherà unicamente se così specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

2. Fornitura e Mantenimento del Supporto al Credito: Per gestire il rischio di ogni parte relativo all'affidabilità creditizia dell'altra Parte e per garantire l'esecuzione tempestiva di tutte le obbligazioni risultanti dal presente Contratto, le Parti forniranno e manterranno il/i Documento/i di Supporto al Credito dal/i Fornitore/i di Supporto al Credito come specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali) per tutta la Durata del Contratto a beneficio dell'altra Parte.

3. Sostituzione del Supporto al Credito: Qualora un Documento di Supporto al Credito per una Parte scada nel corso della Durata del Contratto, la Parte che abbia fornito tale Documento di Supporto al Credito fornirà un Documento di Supporto al Credito sostitutivo di gradimento dell'altra Parte prima della scadenza di tale Documento di Supporto al Credito. Qualora il Rating Creditizio del Fornitore di Supporto al Credito di una Parte sia ritirato o declassato al di sotto del rating specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), tale Parte fornirà all'altra Parte entro cinque (5) Giorni Lavorativi un Documento di Supporto al Credito che sia di gradimento dell'altra Parte da un Fornitore di Supporto al Credito con tale rating o Rating Creditizio superiore.

§ 26.

Garanzia delle Prestazioni

1. Applicazione: Il presente § 26 si applicherà salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

2. Diritto di Richiedere Garanzia delle Prestazioni: In qualsiasi momento e di volta in volta, quando una Parte (la "**Parte Richiedente**") ritiene in buona fede che si sia verificato un Pregiudizio Rilevante in relazione all'altra Parte, la Parte Richiedente avrà facoltà di richiedere, tramite richiesta scritta, che l'altra Parte le fornisca o aumenti l'importo di: (a) una Lettera di Credito; (b) liquidità; oppure (c) altre garanzie (compresa una garanzia bancaria o fideiussoria), aventi formato e importo di ragionevole gradimento per la Parte Richiedente (ciascuna una "**Garanzia delle Prestazioni**"). Al ricevimento di tale comunicazione scritta, l'altra Parte dovrà, entro tre (3) Giorni Lavorativi, fornire alla Parte Richiedente la Garanzia delle Prestazioni richiesta.

3. Pregiudizio Rilevante: Si sarà verificato un Pregiudizio Rilevante se si è verificato e persiste uno o più dei seguenti eventi, nella misura in cui sia specificata l'applicazione di tale evento ad una Parte alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali):

- (a) **Rating Creditizio:** Qualora il Rating Creditizio di un Ente elencato dal § 26.3(a)(i) al § 26.3(a)(iii), ove ognuno di tali Enti sia un "**Ente Rilevante**" di tale Parte, sia ritirato o declassato al di sotto del rating specificato per tale Parte alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali):
 - (i) l'altra Parte (tranne il caso in cui tutte le obbligazioni finanziarie dell'altra Parte ai sensi del presente Contratto siano pienamente garantite o assicurate da un Documento di Supporto al Credito);

- (ii) tranne ove sostituito in conformità con § 25.3 (*Sostituzione del Supporto al Credito*), il Fornitore di Supporto al Credito dell'altra Parte (diverso da una banca); oppure
 - (iii) ove ne sia specificata l'applicazione alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), ogni Ente che sia parte di un accordo di controllo e/o cessione utili ("**Contratto di Controllo e Cessione Utili**") con l'altra Parte e tale altra Parte sia, in relazione a tale Ente, una sua controllata sulla quale tale Ente eserciti controllo ("**Parte Controllante**");
- (b) **Rating Creditizio di un Fornitore di Supporto al Credito che sia una Banca:** Tranne ove sostituito in conformità al § 25.3 (*Sostituzione del Supporto al Credito*), se il Rating Creditizio di una banca che opera in qualità di Fornitore di Supporto al Credito dell'altra Parte è ritirato o declassato al di sotto del Rating Creditizio specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);
- (c) **Obblighi Finanziari:** Nella misura in cui un Ente Rilevante non abbia un Rating Creditizio, se tale Ente Rilevante non soddisfa alcuno dei seguenti requisiti finanziari così come determinati con riferimento ai bilanci di esercizio più recenti:
- (i) **EBIT su Interessi:** Il rapporto dell'EBIT con la sommatoria di tutti gli interessi ed eventuali importi aventi la natura di interessi addebitati a spese relativi all'indebitamento finanziario per fondi presi a prestito (che include i debiti nei confronti delle Consociate come pure gli strumenti di debito nei confronti delle istituzioni finanziarie) per tale Ente Rilevante in un qualsiasi esercizio finanziario supera il rapporto specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);
 - (ii) **Fondi della Gestione Operativa:** Il rapporto tra Fondi della Gestione Operativa e Indebitamento Totale per tale Ente Rilevante in qualsiasi esercizio finanziario supera il rapporto specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*); oppure
 - (iii) **Indebitamento Totale su Capitalizzazione Totale:** Il rapporto tra Indebitamento Totale e Capitalizzazione Totale per tale Ente Rilevante in qualsiasi esercizio finanziario è inferiore al rapporto specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);
- (d) **Calo del Capitale Netto Reale:** Se il Capitale Netto Reale di un Ente Rilevante scende al di sotto dell'importo specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);
- (e) **Scadenza della Garanzia delle Prestazioni o del Documento di Supporto al Credito:** Fatto salvo il § 25.3 (*Sostituzione del Supporto al Credito*), qualora una Garanzia delle Prestazioni o un Documento di Supporto al Credito scada o sia risolto in relazione ad obbligazioni pendenti dell'altra Parte al presente Contratto, oppure, qualora una Garanzia delle Prestazioni o Documento di Supporto al Credito sia in scadenza o debba essere risolto entro il termine eventualmente specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), o tale Documento di Supporto al Credito non sia o cessi di essere pienamente valido ed efficace ai fini del presente Contratto (in ciascun caso, eccetto a norma dei termini dello stesso o dei termini del presente Contratto) prima dell'adempimento di tutte le obbligazioni pendenti di tale altra Parte ai sensi del presente Contratto cui tale Documento di Supporto al Credito si riferisce, senza il consenso scritto della Parte Richiedente;
- (f) **Mancata Garanzia delle Prestazioni o Documento di Supporto al Credito:** Fatto salvo il § 25.3 (*Sostituzione del Supporto al Credito*), qualora un Fornitore di Supporto al Credito o fornitore di Garanzia delle Prestazioni dell'altra Parte risolva, rinunci, revochi, disconosca o respinga del tutto o in parte, o contesti la validità di un Documento di Supporto al Credito o Garanzia delle Prestazioni da esso fornita o diversamente non rispetti o adempia alle proprie obbligazioni ai sensi di o in relazione a tale Documento di Supporto al Credito o Garanzia delle Prestazioni e tale inadempimento persista dopo un eventuale periodo di tolleranza o di rimedio applicabile;
- (g) **Inadempimento del Contratto di Controllo e Cessione Utili:** Qualora una Parte Controllante dell'altra Parte risolva, rinunci, revochi, disconosca o respinga del tutto o in parte, o contesti la validità di un Contratto di Controllo e Cessione Utili da essa stipulato o diversamente non rispetti o non adempia alle proprie obbligazioni ai sensi di tale Contratto di Controllo e Cessione Utili;

- (h) **Deteriorata Capacità di Esecuzione:** Qualora nella ragionevole opinione in buona fede della Parte Richiedente, l'abilità dell'Ente Rilevante di eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, di ogni Documento di Supporto al Credito o di ogni Contratto di Controllo e Cessione Utili, a seconda dei casi, sia sostanzialmente deteriorata; oppure
- (i) **Accorpamento/Fusione:** Qualora l'altra Parte o il suo Fornitore di Supporto al Credito sia sottoposto ad un cambio di controllo, si consolidi o accorpi con, o sia fuso in o con, o ceda tutti o sostanzialmente tutti i propri beni a, o si ristrutturi, costituisca, ricostituisca, o ristabilisca in o sotto forma di un altro Ente, o un altro Ente ceda tutti o sostanzialmente tutti i propri beni a, o si riorganizzi, costituisca, ricostituisca, o ristabilisca in o sotto forma di, tale altra Parte o il suo Fornitore di Supporto al Credito e:
- (i) l'affidabilità creditizia di tale Parte, del suo Fornitore di Supporto al Credito, o dell'Ente risultante, sopravvivate, cessionario o avente causa sia sostanzialmente inferiore a quella dell'altra Parte o di tale Fornitore di Supporto al Credito, a seconda dei casi, immediatamente prima di tale azione;
- (ii) l'Ente risultante, sopravvivate, cessionario, o avente causa non assuma tutte le obbligazioni di tale altra Parte o di tale Fornitore di Supporto al Credito ai sensi del presente Contratto o di ogni Documento di Supporto al Credito del quale esso o il proprio dante causa erano parte a norma di legge o ai sensi di un contratto di ragionevole gradimento per la Parte Richiedente; oppure
- (iii) i benefici di ogni Documento di Supporto al Credito cessino di essere o non siano prorogati (senza il consenso della Parte Richiedente) nell'esecuzione da parte di tale Ente risultante, sopravvivate, cessionario, o avente causa delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.

§ 27.

Fornitura del Bilancio di Esercizio e di Capitale Netto Reale

1. Fornitura del Bilancio di Esercizio: Salvo diversamente specificato alla Sezione B alla Parte I (Condizioni Individuali), qualora richiesto da una Parte, l'altra Parte dovrà consegnare:

- (a) entro centoventi (120) giorni successivamente al termine di ogni esercizio fiscale, una copia della relazione annuale contenente i bilanci di esercizio consolidati certificati per tale esercizio fiscale di tale altra Parte, o [se] per tale periodo le obbligazioni dell'altra Parte sono supportate da un Fornitore di Supporto al Credito o se essa è parte di un Contratto di Controllo e Cessione degli Utili, quelli del proprio Fornitore di Supporto al Credito o della propria Parte Controllante, a seconda dei casi; e
- (b) entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascuno dei propri primi tre trimestri finanziari di ciascun esercizio finanziario, una copia della propria relazione trimestrale contenente i bilanci di esercizio consolidati non certificati.

2. Calo del Capitale Netto Reale: Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 27.2 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), non appena essa venga a conoscenza di tale calo, ciascuna Parte dovrà tempestivamente comunicare all'altra Parte che si è verificato un calo del proprio Capitale Netto Reale o del Capitale Netto Reale del proprio Fornitore di Supporto al Credito o Parte Controllante, ad un livello al di sotto dell'importo specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

3. Principi Contabili: In tutti i casi, gli esercizi finanziari richiamati al presente § 27 saranno predisposti in conformità con i principi contabili generalmente accettati nella relativa giurisdizione.

§ 28.

Cessione

1. **Divieto:** Nessuna Parte avrà facoltà di cedere i propri diritti ed obbligazioni ai sensi del presente Contratto a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Tale consenso non sarà irragionevolmente ritardato, respinto, o negato.

2. **Cessione a Consociate:** Qualora sia specificata l'applicazione del presente § 28.2 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere i propri diritti ed obbligazioni di cui al presente Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte ad una Consociata di affidabilità creditizia equivalente o superiore, purché tale Consociata sia costituita nella stessa giurisdizione della Parte cedente. Tale cessione diverrà efficace al ricevimento dall'altra Parte della relativa comunicazione e a condizione che ogni eventuale Documento di Supporto al Credito emesso o stipulato per conto della Parte cedente sia prima riemesso o modificato per supportare le obbligazioni della Consociata a beneficio dell'altra Parte.

§ 29. **Riservatezza**

1. **Obbligo di Riservatezza:** Salvo non sia specificata l'applicazione del presente § 29 alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), e soggetto al presente § 29.2 (*Esclusioni dalle Informazioni Riservate*), nessuna Parte divulgherà i termini del presente Contratto ("**Informazioni Riservate**") a terzi.

2. **Esclusioni dalle Informazioni Riservate:** Le Informazioni Riservate non includeranno informazioni che:

- (a) siano divulgate con il previo consenso scritto dell'altra Parte;
- (b) siano divulgate da una Parte all'Operatore di Rete (oppure, ove applicabile, al relativo organismo di emissione), ai suoi amministratori, dipendenti, Consociate, agenti, consulenti professionali, banche o altre istituzioni finanziarie, agenzia di rating, o potenziale cessionario;
- (c) siano divulgate in adempimento di ogni legge applicabile, regolamento, o regolamento di borsa, di un operatore di sistema, o autorità regolamentare, o in relazione a procedimenti giudiziari o regolamentari, a condizione che ciascuna Parte, nella misura di quanto praticabile e permissibile ai sensi di tale legge, regolamento, o regola, adoperi i propri ragionevoli sforzi per impedire o limitare la divulgazione e ne fornisca tempestiva comunicazione all'altra Parte;
- (d) siano o divengano legittimamente di pubblico dominio salvo a seguito di violazione del presente § 29; oppure
- (e) siano divulgate ad agenzie che si occupano di reportistica sui prezzi o per il calcolo di un indice a condizione che tale divulgazione non includa l'identità dell'altra Parte.

3. **Scadenza:** L'obbligo di una Parte in relazione al presente Contratto ai sensi del presente § 29 avrà termine un (1) anno dopo la risoluzione a norma del § 18.1 (*Durata*).

4. **Marketing:** Le Parti potranno convenire congiuntamente di incorporare nei propri rispettivi materiali di marketing e pubblicitari eventuali riferimenti a, o di effettuare annunci pubblici o comunicati stampa in merito all'esistenza del presente Contratto, dettagli sull'Impianto, dettagli sulla Quantità Contrattuale, o sul ruolo della stessa e/o dell'altra Parte. Ove l'effettuazione delle dichiarazioni di cui sopra sia imposta da una Legge Applicabile, la Parte obbligata renderà tali dichiarazioni unilateralmente previa informazione per iscritto all'altra Parte.

§ 30. **Dichiarazioni e Garanzie**

1. **Dichiarazioni e Garanzie Generali:** Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), alla stipula del presente Contratto e per tutta la Durata dello stesso, ciascuna Parte dichiara e garantisce con la presente all'altra Parte quanto segue:

- (a) essa è un Ente debitamente organizzato, validamente costituito e vigente ai sensi delle leggi della propria giurisdizione di costituzione o di organizzazione;

- (b) la sottoscrizione e stipula da parte della stessa del presente Contratto e di ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte non costituirà violazione di alcuna disposizione dei suoi documenti costitutivi;
- (c) essa ha i poteri ed è autorizzata a stipulare, consegnare, ed eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e di ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte e ha intrapreso tutte le azioni necessarie per autorizzare che la stipula, consegna, esecuzione, e partecipazione al presente Contratto e la sua stipula, consegna, ed esecuzione del presente Contratto e di ogni Documento di Supporto al Credito non costituiscano violazione o conflitto con alcun altro termine o condizione di qualsiasi contratto di cui essa è parte, o di ogni documento costitutivo, regola, legge, o regolamento ad essa applicabile;
- (d) non si è verificata, né persiste, alcuna Giusta Causa descritta al § 18.5 (*Definizione di Giusta Causa*) in relazione alla stessa, e nessun siffatto evento o circostanza si verificherebbe a seguito della stipula o esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del presente Contratto;
- (e) essa dispone di tutte le Autorizzazioni Governative necessarie all'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto e di ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte;
- (f) essa ha negoziato, stipulato, e sottoscritto il presente Contratto ed ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte in qualità di mandante (e non come agente o ad altro titolo, fiduciario, o altrimenti);
- (g) essa stipula regolarmente contratti per il trading di energia elettrica e Certificati così come contemplato dal presente Contratto, e compie tali azioni a titolo professionale in rapporto alla propria attività imprenditoriale principale, e potrebbe essere ragionevolmente definita un operatore professionale del mercato;
- (h) essa agisce per proprio conto (e non in quanto advisor, agente, intermediario, o ad ogni altro titolo, fiduciario o altrimenti), ha raggiunto una propria decisione indipendente in merito alla stipula del presente Contratto e in merito all'idoneità o adeguatezza del presente Contratto per se stessa sulla base del proprio giudizio, e ciò facendo, non fa affidamento sui consigli o raccomandazioni dell'altra Parte, ed è in grado di valutare i meriti di, e comprende ed accetta, i termini, le condizioni, e i rischi del presente Contratto;
- (i) l'altra Parte non agisce in qualità di suo fiduciario o consulente;
- (j) essa non fa affidamento su alcuna dichiarazione resa dall'altra Parte ad eccezione di quelle espressamente esposte nel presente Contratto o in ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte;
- (k) in rapporto ad una Parte che sia un Ente governativo o un sistema energetico pubblico, tale Ente governativo o sistema energetico pubblico dichiara e garantisce all'altra Parte quanto segue:
 - (i) tutti gli atti necessari alla valida stipula, consegna, ed esecuzione del presente Contratto, inclusi senza limitazione, le procedure di gara, i bandi di gara, elezioni, referendum, stanziamenti preventivi o altre procedure richieste sono state o saranno intraprese ed eseguite;
 - (ii) la stipula ed esecuzione del presente Contratto da parte di un Ente governativo o sistema energetico pubblico sono per un'ideale finalità pubblica nei termini dei relativi documenti costituzionali o altri documenti disciplinari e della legge applicabile; e
 - (iii) la Durata del presente Contratto non si estende oltre l'eventuale limitazione applicabile imposta dai relativi documenti costituzionali o altri documenti disciplinari e dalla legge applicabile; e

- (l) in relazione ad una Parte, essa non è insolvente, e non sussistono procedimenti legali o amministrativi pendenti o minacciati di cui essa sia parte che arrecherebbero, per quanto a conoscenza della stessa, pregiudizio sostanziale per la propria abilità di eseguire le proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto o di ogni Documento di Supporto al Credito di cui essa è parte, in modo tale da renderla insolvente.

2. Dichiarazioni e Garanzie Specifiche: Salvo diversamente specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), ciascuna Parte si impegna per tutta la Durata del Contratto a:

- (a) disporre di, mantenere, e rispettare i requisiti di tutte le autorizzazioni e concessioni di cui la propria Parte è responsabile di procurare e mantenere;
- (b) rispettare tutte le Leggi Applicabili, e a non indurre l'altra Parte deliberatamente o imprudentemente a motivo di propri atti od omissioni ad infrangere alcuna Legge Applicabile o il presente Contratto;
- (c) fornire all'altra Parte tutti i documenti, dati, certificati, o altre informazioni relativi all'oggetto del presente Contratto come da ragionevoli richieste dell'altra Parte (inclusa ogni siffatto documento la cui produzione nei confronti di un'Autorità Competente sia stata possibilmente richiesta all'altra Parte), e fornirà ad ogni Autorità Competente tutti i documenti, dati, certificati, o altre informazioni relativi all'oggetto del presente Contratto che tale Autorità Competente possa richiedere di volta in volta;
- (d) ogni altra dichiarazione e garanzia aggiuntiva specifica come specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).

3. Dichiarazioni e Garanzie Aggiuntive del Somministrante: Il Somministrante si impegna per tutta la Durata a quanto segue:

- (a) ad ogni data di Consegna dei Certificati, il Somministrante ha facoltà di disporre dei Certificati;
- (b) i Certificati possono essere Consegnati in conformità al § 10.2 (*Cessione Elettronica dei Certificati*);
- (c) ad ogni data di Consegna dei Certificati, i Certificati soddisfano e corrispondono alle specifiche convenute dalle Parti così come applicabili e stabilite nel presente Contratto;
- (d) dopo l'ultimo giorno del relativo Periodo di Consegna e il completamento a buon fine della propria obbligazione di Consegna, il Somministrante non richiederà una Dichiarazione di Annullamento per i Certificati annullati per cui sia specificata la Cessione per Dichiarazione di Annullamento, ad ogni altro soggetto o a terzi;
- (e) esso non ha stipulato, e non stipulerà senza il previo consenso scritto dell'Acquirente (da non negarsi o ritardarsi o condizionare irragionevolmente) alcun contratto o accordo per la concessione di diritti di titolazione, di branding, pubblicitari o ogni altra attività di marketing o pubbliche relazioni relativamente all'Impianto o alla Produzione Misurata con qualunque soggetto. L'Acquirente potrà ragionevolmente negare il proprio consenso ad un siffatto contratto o accordo laddove l'Acquirente determini, agendo ragionevolmente e in buona fede, che il soggetto interessato o uno delle sue Consociate o funzionari abbia commesso un illecito o sia coinvolto in altre attività che danneggino la reputazione dell'Acquirente e/o del Progetto;
- (f) esso osserverà le Condizioni del Somministrante per tutta la Durata ad eccezione del § 3.1(a)(v) (*Condizioni Sospensive del Somministrante*); e
- (g) qualora sia specificata l'applicazione della "Consegna Fisica" alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), per tutta la durata del Periodo di Fornitura Complessivo, se il volume di energia elettrica prodotto dall'Impianto risulta insufficiente a soddisfare la Quantità Contrattuale di energia elettrica, esso procurerà la quantità residua di tale energia elettrica dal Fornitore Autorizzato e farà in modo che essa sia consegnata all'Acquirente nel Periodo di Consegna.

4. Dichiarazioni e Garanzie Aggiuntive dell'Acquirente: L'Acquirente si impegna ad osservare le Condizioni dell'Acquirente per tutta la Durata ad eccezione del § 3.2(a)(iii) (*Condizioni Sospensive dell'Acquirente*).

§ 31.

Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie

1. Legge Applicabile: Il presente Contratto sarà interpretato in conformità a, e sarà retto dalle norme specificate alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

2. Risoluzione delle Controversie: Fermo restando il § 31.3 (*Determinazione dell'Esperto*), ogni controversia (siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale, come ad esempio azioni di illecito civile, per violazione di leggi o regolamenti o altrimenti) che insorgano ai sensi di o in relazione al presente Contratto, inclusa ogni questione relativa all'esistenza, validità, o risoluzione dello stesso, sarà soggetta alla determinazione specificata alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*).

3. Determinazione dell'Esperto:

(a) **Disposizioni Generali:**

- (i) Ogniquale volta una questione sia deferita alla Determinazione dell'Esperto in conformità al presente Contratto o diversamente le Parti convengano per iscritto che una controversia in relazione al presente Contratto sarà aggiudicata da un Esperto, tale questione o controversia sarà sottoposta a procedimenti peritali amministrati in conformità al Regolamento Perizie della Camera di Commercio Internazionale ("**Regolamento Perizie ICC**") che, salvo modificato dal presente § 31.3, si applicherà alla selezione e nomina di ogni Esperto e all'amministrazione di ogni procedimento peritale.
- (ii) Ogni deferimento valido di una Parte ad un Esperto per determinazione in conformità al presente § 31.3 potrà essere ritirato unicamente tramite accordo scritto tra le Parti.

(b) **Inizio:** La procedura per dare inizio alla Determinazione dell'Esperto è come segue:

- (i) La Parte che desidera nominare un Esperto in conformità ad un diritto concesso dal presente Contratto ("**Richiedente**") ne darà comunicazione all'altra Parte ("**Comunicazione dell'Esperto**") unitamente agli estremi completi della questione per cui essa richiede la Determinazione dell'Esperto.
- (ii) Entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla consegna di una Comunicazione dell'Esperto, ciascuna Parte nominerà un Esperto che soddisfi i criteri di cui al successivo § 31.3(b)(iii), successivamente i due Esperti così nominati si incontreranno per discutere la selezione di un terzo Esperto al fine di raggiungere un accordo su tale selezione entro trenta (30) giorni di calendario dalla consegna della Comunicazione dell'Esperto.
- (iii) I criteri per la selezione di ciascun Esperto sono che egli o ella sia:
 - (I) disponibile e disposto ad agire in base ai termini del presente § 31.3 entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla nomina;
 - (II) un individuo indipendente dotato di competenze esperte applicabili alle questioni da risolversi a cura dell'Esperto esposte nella Comunicazione dell'Esperto;
 - (III) sufficientemente fluenti nella lingua inglese per condurre la Determinazione dell'Esperto e rendere la decisione in lingua inglese; e
 - (IV) indipendente dalle Parti e senza alcun conflitto d'interesse ad agire in qualità di Esperto.

- (iv) A seguito di un accordo sulla selezione degli Esperti o qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla selezione di alcun Esperto ai sensi del § 31.3(c)(i) (*Nomina di un Esperto*), le Parti potranno presentare istanza scritta alla ICC di selezionare e nominare uno o più Esperti (a seconda dei casi) per risolvere la questione o controversia (“**Istanza**”), allegando copia del presente Contratto, una dichiarazione che descriva la natura e le circostanze della questione o della controversia e, qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla selezione di un Esperto ai sensi del § 31.3(c)(i) (*Nomina di un Esperto*), ogni questione che il Ricorrente desideri portare all’attenzione della ICC ai fini della selezione dell’Esperto (inclusi i criteri richiesti per la selezione di un Esperto illustrati al § 31.3(c)(i) (*Nomina di un Esperto*)). L’Istanza sarà contestualmente inviata in copia conoscenza all’altra Parte.
 - (v) Entro trenta (30) giorni di calendario dalla notifica dell’Istanza, l’altra Parte del presente Contratto trasmetterà alla ICC, con contestuale copia al Ricorrente, una risposta ad ogni questione sollevata dal Ricorrente nell’Istanza (“**Risposta**”).
- (c) **Nomina di un Esperto:**
- (i) Le Parti adopereranno sforzi ragionevoli per far sì che la ICC nomini gli Esperti entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla notifica della Risposta o non appena ragionevolmente praticabile in seguito.
 - (ii) Fatto salvo il diritto di una Parte di contestare la nomina di un Esperto ai sensi del § 31.3(b)(iii) e tranne ove selezionato dalle Parti, la decisione dell’ICC in merito all’identità di un Esperto sarà definitiva.
 - (iii) Prima della loro nomina, ciascun Esperto dovrà fornire alle Parti e alla ICC un curriculum vitae scritto dei propri incarichi professionali passati e presenti, acconsentirà per iscritto ad una tariffa ed onorari nel rispetto del Regolamento Perizie ICC e sottoscriverà una dichiarazione secondo cui non sussistono circostanze a lui o a lei note passibili di dare origine a giustificabili dubbi in merito alla sua indipendenza e imparzialità. Gli Esperti assumeranno ciascuno il dovere continuo di divulgare ogni siffatta circostanza alla ICC e alle Parti, qualora tali circostanze insorgano successivamente alla data di tale dichiarazione e prima della conclusione della Determinazione dell’Esperto.
 - (iv) Un Esperto agirà in qualità di Esperto per determinare un punto di fatto e non in qualità di arbitro.
- (d) **Ulteriori produzioni scritte:** Il deposito di produzioni scritte in aggiunta all’Istanza e alla Risposta sarà a richiesta di una Parte e a discrezione degli Esperti.
- (e) **Udienza:** Salvo diversamente pattuito tra le Parti, gli Esperti stabiliranno una data, orario, e sede di un’udienza che, salvo proroga di tale termine in conformità al § 31.3(h) (*Contestazioni*), non si svolgerà oltre sessanta (60) giorni di calendario dall’ultima data di notifica una produzione scritta ai sensi del § 31.3(b)(iv) (*Inizio*) o non oltre sessanta (60) giorni di calendario dalla nomina degli Esperti qualora non debbano essere depositate ulteriori produzioni scritte. Diversamente, gli Esperti potranno adottare le procedure e potranno condurre la propria determinazione nella maniera da essi ritenuta appropriata.
- (f) **La Decisione:**
- (i) Ove gli Esperti non raggiungano un accordo su una questione, gli Esperti decideranno tale questione a maggioranza.
 - (ii) Gli Esperti si adopereranno al fine di rendere alle Parti la propria decisione per iscritto (“**Decisione**”) con motivazioni scritte per la Decisione entro trenta (30) giorni di calendario dall’udienza, o non appena ragionevolmente praticabile in seguito.

- (iii) La Decisione sarà (salvo sia provata frode o errore manifesto) definitiva e vincolante in capo alle Parti.
 - (iv) Tutte le questioni di cui al presente § 31.3 devono essere condotte, e la Decisione e le motivazioni scritte per la Decisione, saranno redatti in lingua inglese.
- (g) **Comunicazioni e Termini:**
- (i) Tutte le comunicazioni tra le Parti in merito alla Determinazione dell'Esperto saranno:
 - (I) inviate in copia conoscenza alla ICC e, una volta nominati, a ciascuno degli Esperti; e
 - (II) inviate via fax o email, e seguite da copia cartacea a mezzo posta.
 - (ii) I termini di cui al presente § 31.3 potranno essere prorogati unicamente dietro accordo scritto delle Parti o degli Esperti.
- (h) **Contestazioni:** Gli Esperti potranno essere contestati da ciascuna Parte qualora sussistano circostanze che diano luogo a dubbi giustificabili in merito alla loro imparzialità o indipendenza. In tali circostanze la contestazione sarà intentata a mezzo comunicazione scritta alla ICC con copia conoscenza all'altra Parte entro quattordici (14) giorni di calendario dalla nomina del relativo Esperto o entro quattordici (14) giorni di calendario da quando la Parte contestante viene a conoscenza delle circostanze che danno luogo alla contestazione. Salvo ritiro dell'Esperto contestato, o consenso alla contestazione dalla Parte che non abbia sollevato la contestazione stessa, entro quattordici (14) giorni di calendario dalla contestazione, la ICC deciderà sulla contestazione e, se del caso, nominerà un Esperto sostitutivo in conformità ai criteri qui stabiliti.
- (i) **Costi:**
- (i) I costi della Determinazione dell'Esperto saranno in conformità al Regolamento Perizie ICC e saranno sostenuti nella proporzione da determinarsi a cura dell'Esperto, a sua assoluta discrezione.
 - (ii) Le Parti sosterranno ciascuna i propri costi legali e altri costi sostenuti in relazione alla Determinazione dell'Esperto.

§ 32.
Varie

1. Registrazione di Conversazioni Telefoniche: Ciascuna Parte ha facoltà di registrare le conversazioni telefoniche intrattenute in relazione al presente Contratto e di utilizzarle come prove. Ciascuna Parte rinuncia ad ogni ulteriore notifica di tali registrazioni e riconosce di aver ottenuto tutti i necessari consensi dai propri funzionari e dipendenti per tali registrazioni.

2. Notifiche e Comunicazioni: Tutte le comunicazioni e fatture inviate da una Parte all'altra saranno effettuate per iscritto e saranno trasmesse a mezzo posta, email, o facsimile all'indirizzo, indirizzo email, e numero di fax specificati alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), che saranno aggiornati dalle Parti di volta in volta. Qualora una Parte non fornisca alcun siffatto recapito, l'indirizzo di tale Parte sarà considerato essere quello della sua sede legale. Le comunicazioni scritte e le fatture si riterranno ricevute ed efficaci:

- (a) se consegnate a mani o a mezzo corriere nel Giorno Lavorativo di consegna o nel primo Giorno Lavorativo successivo alla data di consegna se avvenuta in giorno diverso da un Giorno Lavorativo;
- (b) se trasmesse a mezzo posta prioritaria, nel secondo Giorno Lavorativo dalla data di spedizione, o se trasmesse da un paese all'altro, nel quinto (5) Giorno Lavorativo dalla data di spedizione;
- (c) se trasmesse a mezzo email, nel giorno di trasmissione, a condizione che la stessa avvenga prima delle ore 17:00 (orario del destinatario) in un Giorno Lavorativo o diversamente alle ore 09:00 (orario del destinatario) nel primo Giorno Lavorativo successivo alla trasmissione; e
- (d) se trasmesse a mezzo facsimile con generazione di un rapporto di trasmissione che ne confermi la trasmissione a buon fine, nel giorno di trasmissione se trasmesse prima delle ore 17:00 (orario del destinatario) in un Giorno Lavorativo o diversamente alle ore 09:00 (orario del destinatario) del primo Giorno Lavorativo successivo alla trasmissione.

3. Modifiche: Salvo espressa disposizione contraria, qualunque modifica o addendum al presente Contratto sarà stipulato unicamente per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

4. Conservazione: Qualora, in qualsiasi momento, una previsione del presente Contratto risulti o diventi illegittima, nulla o inapplicabile in alcun modo ai sensi delle normative di qualunque giurisdizione rilevante, la legittimità, la validità o applicabilità delle restanti previsioni del presente Contratto non risulteranno in alcun modo influenzate o pregiudicate da tale circostanza. Le Parti si impegnano a sostituire ogni disposizione illegittima, nulla, o inapplicabile con una disposizione legittima, valida, ed applicabile che si avvicini quanto più possibile alla disposizione nulla per quanto riguarda l'intento economico della stessa.

5. Intero Accordo: Il presente Contratto contiene l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e le Parti confermano di non avere stipulato il presente Contratto sulla base di dichiarazioni non espressamente integrate nel presente Contratto.

6. Diritti di Terzi: Le Parti non hanno intenzione di concedere alcun diritto a terzi ai sensi del presente Contratto, o di consentir loro di applicare il presente Contratto, e le Parti escludono, nella misura permessa dalla legge applicabile, ogni diritto di terzi che si possa diversamente presumere.

EFET

European Federation of Energy Traders

Allegato al Contratto

Termini Definiti

I termini utilizzati nel presente Contratto avranno il seguente significato:

“**Accordo di Annullamento**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS; “**Acquirente**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Accordo Diretto**” significa un accordo stipulato tra le Parti e i finanziatori del Somministrante o il/i suo/i agente/i per finanziare l’Impianto, che si riferisce all’adempimento di certi diritti ed obbligazioni ai sensi del presente Contratto, con particolare riferimento alle Giuste Cause;

“**Aliquota Zero**” significa, in relazione ad una fornitura, un’esportazione esentasse o esportazione esentasse ai sensi delle applicabili Normative IVA e “**Ad Aliquota Zero**” e altre espressioni simili saranno interpretate di conseguenza.

“**Altre Imposte**” significa ogni Imposta sull’energia o accisa ad esclusione delle Imposte gravanti sugli utenti finali;

“**Area**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS e specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Area di Consegna**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Area di Offerta**” significa l’area della borsa elettrica, la zona di offerta o la regione geografica in cui è ubicato il Punto di Consegna;

“**Autorità Competente**” significa ogni autorità, ministero, ispettorato, dipartimento, tribunale, collegio arbitrale, ente amministrativo o commissione nazionale, federale, regionale, locale o altro, o ogni ente governativo, municipale, amministrativo, o autorità regolamentare (in ciascun caso nella misura in cui ciascuno dei precedenti enti sia competente per una o per entrambe le Parti, per il presente Contratto e/o per l’oggetto del presente Contratto);

“**Autorità Emittente Autorizzata**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**Autorizzazione Governativa**” significa ogni approvazione, consenso, concessione, permesso, certificato, delibera, concessione, licenza, o autorizzazione emessa da o per conto di ogni Autorità Competente applicabile;

“**Bilanciamento**” significa tutte le azioni e processi, su tutte le sequenze temporali, stabiliti dall’Operatore di Rete, e, laddove l’Operatore di Rete non sia un operatore del sistema di trasmissione, l’Operatore del Sistema di Trasmissione, per assicurare in maniera continuativa il mantenimento della frequenza di sistema entro un intervallo di stabilità predefinito ai sensi dell’Articolo 127 del Regolamento (UE) 2017/1485 e in tutte le Leggi Applicabili, e che ciò sia rispettato e tutte le altre azioni, requisiti e responsabilità richieste alla Parte Responsabile del Bilanciamento in relazione alla Produzione Misurata e all’Impianto ai sensi della Legge Applicabile e dei Codici e Regolamenti Rilevanti;

“**Buone Pratiche di Settore**” significa, in relazione al Somministrante, quel grado di abilità e cura che ci si aspetterebbe ragionevolmente e ordinariamente da parte dell’operatore di un impianto di tipologia simile all’Impianto con esperienza nello stesso tipo di impresa (ossia, gestione e manutenzione);

“**Capitale Netto Reale**” significa la sommatoria di tutti i finanziamenti liquidi da parte dei soci interamente versati in conto capitale sociale o in ogni altro conto capitale dell’Ente Rilevante riconducibile a tal fine all’Ente Rilevante e ogni profitto aggregato meno eventuali perdite portate a nuovo e beni immateriali incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’avviamento;

“**Capitalizzazione Totale**” significa, in relazione al periodo rilevante, la sommatoria dell’Indebitamento Totale e tutti i contributi liquidi degli azionisti interamente versati in conto capitale sociale o in ogni altro conto capitale dell’Ente Rilevante riconducibile a tal fine all’Ente Rilevante;

“**Certificato**” significa un certificato del tipo specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Certificato da Regime Nazionale**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Certificato EECS**” significa un certificato del tipo specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Certificato Informativo EECS**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**Cessione Elettronica**” ha il significato specificato al § 10.2 (*Cessione Elettronica dei Certificati*);

“**Cessione per Dichiarazione di Annullamento**” ha il significato specificato al § 10.3 (*Cessione per Dichiarazione di Annullamento*);

“**Codici e Regolamenti Rilevanti**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Comunicazione dell’Esperto**” ha il significato specificato al § 31.3(b)(i) (*Inizio*);

“**Condizioni del Somministrante**” ha il significato specificato al § 3.1 (*Condizioni Sospensive*);

“**Condizioni dell’Acquirente**” ha il significato specificato al § 3.2 (*Condizioni Sospensive*);

“**Consegna**” significa (usato sia come verbo sia come sostantivo) la rimozione del relativo Certificato da un conto nel Database di Registrazione EECS Applicabile (nel caso dei Certificati EECS) o dal Registro (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) ad un altro conto ai sensi di e in ottemperanza al Regolamento EECS e al Protocollo d’Area Rilevante (nel caso dei Certificati EECS) o al Regolamento di Registro (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) oppure, ove specificato come applicabile, la consegna della dichiarazione e documentazione richiesta in base al § 10.3 (*Cessione per Dichiarazione di Annullamento*) e “**Consegnare**” e “**Consegnato**” e la forma negativa “**Non Consegnato**” saranno interpretati di conseguenza;

“**Consegna Fisica**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Consociata**” significa, con riferimento ad una Parte, ogni Ente Controllato, direttamente o indirettamente, da tale Parte, ogni Ente che Controlli, direttamente o indirettamente, tale Parte oppure ogni Ente direttamente o indirettamente sotto il Controllo comune di una Parte;

“**Conto**” (nel caso dei Certificati EECS) ha il significato specificato nel Regolamento EECS, oppure (nel caso dei Certificati in Regime Nazionale) un conto nel Registro specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Contratti di Finanziamento Senior**” significa:

- (a) tutti gli strumenti di debito e titoli, finanziamenti, garanzie, lettere di credito e altre agevolazioni di credito, leasing finanziari o in linea capitale, swap di tassi d’interesse, valuta, o commodity, o altri contratti di copertura, e altri contratti o strumenti che stabiliscono o comprovano debito che siano state o debbano essere emesse o stipulate da parte del Somministrante o una sua Consociata con, o in favore dei Senior Lender, necessari ai fini del finanziamento della costruzione dell’Impianto; e
- (b) i documenti di garanzia, gli accordi intercreditor, l’Accordo Diretto, gli accordi di coordinamento, e altri accordi ancillari richiesti ai sensi di ogni strumento o accordo richiamati al sub paragrafo (a) che precede;

“**Contratto**” ha il significato specificato al § 1 (*Oggetto del Contratto*);

“**Contratto di Connessione**” significa un contratto tra il Somministrante e l’Operatore di Rete per la connessione dell’Impianto alla Rete, inclusa eventuale documentazione ancillare richiesta dai Codici e Regolamenti Rilevanti, e che soddisfa gli standard di cui al § 3.1(a)(iii) (*Condizioni Risolutive del Somministrante*);

“**Contratto di Controllo e Cessione Utili**” ha il significato specificato al § 26.3(a)(iii) (*Rating Creditizio*);

“**Contratto di Supporto**” significa un contratto che possa stipularsi tra le Parti e un Fornitore Autorizzato al fine di fornire servizi aggiuntivi, come ad esempio la fornitura di energia elettrica supplementare in caso di ammanco, operazioni con intermediazione a fini regolatori (sleeving), o la fornitura di Servizi di Bilanciamento;

“**Contratto EPC**” significa il Contratto di appalto per ingegneria, fornitura e costruzione dell’Impianto stipulato, o da stipularsi dal Somministrante e dall’Appaltatore EPC in relazione all’Impianto;

“**Contratto per la Parte Responsabile del Bilanciamento**” significa un contratto tra, da una parte, l’Operatore di Rete (o proprio incaricato) e, dall’altra parte, ogni soggetto che intenda partecipare al mercato di bilanciamento dell’elettricità esercito dall’Operatore di Rete (o proprio incaricato), che richieda a tale soggetto di mantenere bilanciata la propria domanda e offerta di elettricità con riferimento al sistema dell’Operatore di Rete e di compensare l’Operatore di Rete per ogni eventuale sbilanciamento in ottemperanza ai termini di tale contratto;

“**Controllo**” significa la titolarità di più del cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto di una Parte o di un Ente e “**Controllato**” o “**Controllante**” e altre espressioni simili saranno interpretate di conseguenza;

“**Costi**” ha il significato specificato al § 19.2(a)(i) (*Liquidazione Mark-to-Market*);

“**Costi di Bilanciamento**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Costi per Uso del Sistema**” significa ogni costo sostenuto a seguito dell’immissione di energia elettrica in, e la trasmissione di energia elettrica attraverso un sistema di trasmissione e/o distribuzione fino al Punto di Consegna, inclusi i Costi di Bilanciamento;

“**Danni**” ha il significato specificato al § 21.2 (*Limitazione di Responsabilità*);

“**Data di Calcolo del Differenziale di Prezzo**” significa il quinto (5°) Giorno Lavorativo dopo l’ultimo giorno del relativo Periodo di Calcolo;

“**Data di Efficacia**” ha il significato specificato al § 3.3 (*Condizioni Sospensive*);

“**Data di Messa in Esercizio**” ha il significato specificato al § 4.3(a) (*Costruzione e Messa in Esercizio dell’Impianto*);

“**Data di Messa in Esercizio Programmata**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Data di Messa in Esercizio Ritardata**” ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Data di Risoluzione Anticipata**” ha il significato specificato al § 18.3(a) (*Risoluzione per Giusta Causa*);

“**Data di Scadenza**” ha, eventualmente, il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Data di Stipula**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Data Limite**” ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Data Limite delle Condizioni Sospensive**” ha il significato specificato al § 3.4(a) (*Risoluzione in caso di Mancato Soddisfacimento delle Condizioni Sospensive*);

“**Data Limite di Messa in Esercizio**” ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Database di Registrazione EECS**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**Database di Registrazione EECS Applicabile**” significa il Database di Registrazione EECS tramite il quale una Parte è obbligata ad espletare il proprio obbligo di Consegna, accettazione o annullamento ai sensi di e in ottemperanza alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Decisione**” ha il significato specificato al § 31.3(f)(ii) (*La Decisione*);

“Dichiarazione di Annullamento” significa la dichiarazione di annullamento in formato standard emessa dall’Operatore del Registro del Database di Registrazione EECS Applicabile ai sensi del Protocollo d’Area Rilevante;

“Differenziale di Prezzo” ha il significato specificato al § 14.2 (*Differenziale di Prezzo*);

“Dispositivo di Misura” significa il dispositivo di misura certificato dall’Ente di Misurazione e installato presso l’Impianto per misurare l’energia elettrica generata dall’Impianto e consegnata presso il Punto di Consegna nella località specificata nella Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“Documentazione di Subentro” significa il/i certificato/i, i verbali di collaudo, o altra documentazione equivalente emessa ai sensi di e in conformità al Contratto EPC per confermare che l’Impianto è stato realizzato con successo e Messo in Esercizio in conformità al Contratto EPC, o altra documentazione che possa essere fornita per comprovare la Messa in Esercizio dell’Impianto ai sensi del Contratto EPC, o altri contratti posti in essere in relazione all’Impianto;

“Documenti di Supporto al Credito” ha il significato, in relazione ad una Parte, specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*), che potrà includere, senza limitazioni, una garanzia della controllante, una garanzia bancaria, una *letter of awareness*, una Lettera di Credito o qualunque contratto di supporto al credito;

“Durata” significa il periodo intercorrente dalla Data di Efficacia fino alla scadenza o risoluzione del presente Contratto;

“EBIT” significa gli utili al lordo di interessi e imposte che, con riferimento al relativo esercizio finanziario, corrisponderanno ai ricavi netti dell’Ente Rilevante prima della deduzione delle imposte sulle società (o ogni altra imposta sul reddito o sugli utili dell’Ente Rilevante nella relativa giurisdizione) *più* la sommatoria di tutti gli interessi ed eventuali importi aventi la natura di interessi addebitati in conto spese relativi all’indebitamento finanziario per i capitali presi a prestito (importi che includono i debiti nei confronti delle Consociate e gli strumenti di debito nei confronti delle istituzioni finanziarie) dell’Ente Rilevante;

“Emergenza” significa una condizione, circostanza, o situazione che insorge o si verifica e che costituisce, o è passibile di costituire minaccia effettiva ed imminente: (a) per la salute e sicurezza delle persone; (b) per la sicurezza della proprietà o dell’Impianto; oppure (c) nello scatenare il rilascio, inquinamento, o contaminazione di sostanze dannose per l’ambiente, e in ciascun caso che imponga all’operatore di un impianto simile all’Impianto di utilizzare le Buone Pratiche di Settore per intraprendere misure immediate per impedire o mitigare tale minaccia;

“Ente” significa una persona fisica, un governo o stato o divisione dello stesso, agenzia governativa o statale, società di capitali, società di persone o altra entità eventualmente richiesta dal contesto;

“Ente di Misurazione” significa il Somministrante o il subappaltatore incaricato e autorizzato ai sensi della Legge Applicabile il quale installa il Dispositivo di Misura specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*), in conformità ai Codici e Regolamenti Rilevanti;

“Ente Rilevante” ha il significato specificato al § 26.3(a) (*Rating Creditizio*);

“Entrata in Esercizio Commerciale” significa la data in cui l’ultima delle condizioni sospensive stabilite nella definizione del termine Messa in Esercizio viene soddisfatta o rinunciata;

“Esperto” significa un soggetto professionalmente specializzato nell’installazione ed esercizio di tecnologie di produzione energetica da fonti rinnovabili, nominato dalle Parti in conformità al § 31.3(c) (*Nomina di un Esperto*);

“Evento di Sconvolgimento del Mercato” significherà uno dei seguenti eventi:

- (a) il mancato annuncio o pubblicazione da parte di qualunque Fonte di Prezzo di informazioni necessarie per la determinazione del Prezzo di Riferimento Rilevante;
- (b) la temporanea o permanente oggettiva indisponibilità del Prezzo di Riferimento Rilevante;
- (c) una chiusura temporanea o permanente della Fonte di Prezzo del Prezzo di Riferimento Rilevante;
- (d) l’interruzione o sospensione, o l’imposizione, di una limitazione sostanziale al trading di contratti futures o di commodity offerte dalla relativa borsa per il Prezzo di Riferimento Rilevante;

- (e) una modifica sostanziale nei dettagli della composizione o delle specifiche per ogni commodity rilevante o Prezzo di Riferimento Rilevante (i) che siano stipulate o incorporate in eventuali contratti futures rilevanti o offerte dalla relativa borsa, oppure (ii) che siano utilizzate da ogni altra istituzione rilevante per determinare il Prezzo di Riferimento Rilevante nella compilazione delle informazioni di prezzo necessarie alla determinazione di tale Prezzo Variabile;
- (f) una modifica sostanziale nel metodo di calcolo utilizzato per il Prezzo di Riferimento Rilevante per determinare le informazioni di prezzo necessarie alla determinazione di tale Prezzo Variabile;
- (g) il Prezzo di Riferimento Rilevante non riflette più il prezzo di mercato effettivo all'ingrosso per la relativa commodity nella relativa Area di Offerta;
- (h) sussiste una sostanziale riduzione nella liquidità di una Fonte di Prezzo rilevante;
- (i) la Fonte di Prezzo cessa di essere disponibile alle Parti a termini commercialmente ragionevoli; e/o
- (j) si prevede il verificarsi di una delle circostanze di cui ai sub-paragrafi da **Error! Reference source not found.** a **Error! Reference source not found.** che precedono.

“**Evento di Indisponibilità del Contatore**” ha il significato specificato al § 6.4 (*Evento Indisponibilità del Contatore*);

“**Fondi della Gestione Operativa**” significa l'importo di liquidità generato o impiegato dall'Ente Rilevante nelle proprie attività operative;

“**Fonte del Prezzo di Riferimento dell'Energia Elettrica**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Fonte di Prezzo**” significa ogni istituzione che determina e pubblica il Prezzo di Riferimento Rilevante;

“**Fornitore Autorizzato**” indica una società di fornitura di energia elettrica, autorizzata ad operare in qualità di fornitore ai sensi della Legge Applicabile del proprio Paese di attività;

“**Fornitore di Supporto al Credito**” con riferimento ad una Parte, ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Forza Maggiore**” ha il significato specificato al § 15.1 (*Definizione di Forza Maggiore*);

“**Garanzia delle Prestazioni**” ha il significato specificato al § 26.1 (*Diritto di Richiedere Garanzia delle Prestazioni*);

“**Giorno Lavorativo**” significa un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui le banche commerciali sono aperte al pubblico nei luoghi in cui si trovano le sedi legali di ciascuna Parte;

“**Giusta Causa**” ha il significato specificato al § 18.5 (*Definizione di Giusta Causa*);

“**GO EECS**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**ICC**” significa la Camera di Commercio Internazionale avente sede a Parigi, Francia;

“**Impianto**” significa le apparecchiature di produzione di energia elettrica specificate alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) e la relativa infrastruttura (ma esclusi i beni di proprietà dell'Operatore di Rete ubicati, o da ubicarsi, presso il Sito);

“**Importo di Risoluzione**” ha il significato specificato al § 19.1 (*Importo di Risoluzione Mark-to-Market*), § 19.3 (*Importo di Risoluzione Debito Insoluto*) oppure al § 19.4 (*Importo di Risoluzione Alternativo*) al Somministrante e all'Acquirente come specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“**Importo di Risoluzione Mark-to-Market**” ha il significato specificato al § 19.2(a) (*Importo di Risoluzione Mark-to-Market*);

“Importo di Risoluzione per Condizioni Sospensive” ha il significato specificato al § 4.6(b) (*Risoluzione in caso di Mancato Soddisfacimento delle Condizioni Sospensive*);

“Importo Penali Giornaliere” ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali);

“Importo Perdita per Gravami su Certificato” ha il significato specificato al § 11.1(b)(i) (*Assenza di Gravami*);

“Importo Perdita per Gravami sull’Energia Elettrica” ha il significato specificato al § 9.4(b)(i) (*Assenza di Gravami*);

“Imposta” significa ogni imposta presente o futura, prelievo, dazio, onere, royalty calcolate, tariffe o commissione di ogni tipo (inclusi interessi, penali e supplementi agli stessi) che siano imposte da ogni governo o altra autorità impositiva (a proprio beneficio o meno) in relazione ad ogni pagamento, nomina, e assegnazione ai sensi del presente Contratto, e **“Imposte”** e altre espressioni simili saranno interpretate di conseguenza. A maggior chiarezza, Imposta escluderà: (a) ogni imposta sul reddito netto o sul patrimonio netto; (b) imposte di bollo, di registro, di documentazione o simili; e (c) l’IVA;

“Indebitamento Totale” significa, in relazione al periodo rilevante, la somma dell’indebitamento finanziario per le somme prese a prestito (che includono debiti nei confronti di società consociate come pure gli strumenti di debito nei confronti di istituzioni finanziarie) dell’Ente Rilevante;

“Indice Sostitutivo” ha il significato specificato al § 24.2 (*Sconvolgimento del Mercato*);

“Indisponibilità” significa ogni atto o fenomeno in costanza della Durata che provochi una riduzione nella potenza disponibile dell’Impianto al di sotto della Potenza;

“Indisponibilità Non Programmata” ha il significato specificato al § 5.7 (*Programmazione*);

“Indisponibilità Programmata” significa una Indisponibilità proposta e comunicata dal Somministrante all’Acquirente ai sensi del § 5.4 (*Programmazione*);

“Inefficace” significa, in relazione ad un Certificato, il verificarsi di uno dei seguenti eventi o circostanze:

- (a) fatto salvo il § 11.1, il Certificato è stato, o si presume sia stato, sottratto al legittimo proprietario tramite mezzi illegittimi, a prescindere dal fatto che un’acquisizione in buona fede potesse essere possibile;
- (b) il Certificato è già stato annullato per non conformità o non è idoneo per non conformità ai sensi del regime applicabile;
- (c) il Certificato è stato sospeso o ritirato dall’Autorità Competente o dall’Autorità Emittente Autorizzata (a seconda dei casi); e/o
- (d) il Certificato non è attribuibile alla Produzione Misurata dell’Impianto;

e **“Inefficacia”** e altre espressioni simili saranno interpretate di conseguenza;

“Informazione Riservata” ha il significato specificato al § 29.1 (*Riservatezza*);

“Istanza” ha il significato specificato al § 31.3(b)(iv) (*Inizio*);

“IVA” significa ogni imposta sul valore aggiunto o ogni imposta ad essa analoga ma ad esclusione di ogni interesse di mora o penali stabiliti per legge;

“Legge” significa:

- (a) ogni legge (inclusa la common law), statuto, strumento normativo, regolamento, istruzione, direttiva, regola o requisito (in ciascun caso) di ogni Autorità Competente (ma, a maggior chiarezza, solo nella misura in cui essi abbiano valore di legge), che includeranno, a titolo esemplificativo ma non limitativo (nel caso dei Certificati EECS), la Direttiva UE 2009/28/EC, il Regolamento EECS, e ogni Protocollo d’Area Rilevante, e (nel caso dei Certificati in Regime Nazionale) quelle che influenzano i Certificati in Regime Nazionale, il Registro, o il Regolamento di Emissione e di Registrazione; e

- (b) ogni condizione o altro requisito di ogni Autorizzazione Governativa (o di ogni esenzione dal requisito di ottenimento della stessa);

“Legge Applicabile” significa, in relazione ad ogni Parte, ogni norma costituzionale, Legge, normativa, regola, regolamento, ordinanza, trattato, ordine, decreto, sentenza, decisione, decisione giudiziale, ingiunzione, registrazione, direttiva, o Approvazione Governativa applicabile per legge o in via equitativa, compresa l’interpretazione e l’amministrazione degli stessi da parte di qualunque Autorità Competente rilevante;

“Lettera di Credito” significa una lettera di credito standby irrevocabile esigibile a richiesta di forma e sostanza di gradimento della Parte Richiedente ed emessa da un’istituzione finanziaria il cui Rating Creditizio è almeno pari al rating specificato alla Sezione B della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“Liquidazione Finanziaria” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“Messa in Esercizio” significa, in relazione all’Impianto, il processo di messa in esercizio e di collaudo dell’Impianto tale che, al completamento di tale processo:

- (a) l’Impianto abbia una Potenza installata e messa in esercizio pari alla Potenza e sia in grado di consegnare la corrispondente quantità di elettricità al Punto di Consegna e di esportare tale quantità di elettricità alla Rete dell’Operatore di Rete;
- (b) l’Impianto ha completato con successo tutti i collaudi di affidabilità, efficienza, e disponibilità di norma richiesti dall’operatore di un impianto simile all’Impianto che agisca in base alle Buone Pratiche di Settore; e
- (d) l’Acquirente ha ricevuto dal Somministrante una copia della Documentazione di Subentro;

“Modifica Legislativa” significa l’emanazione, promulgazione, stipula, o ratifica di, oppure ogni modifica a, o emendamento a, o abrogazione o altra cancellazione di ogni Legge (o nell’applicazione o interpretazione ufficiale di qualunque Legge da una sentenza o decisione di qualunque corte, tribunale o autorità regolamentare);

“MWh” significa un megawatt ora;

“Normative IVA” significa ogni legge, ordinanza, regola, regolamento, decreto, o concessione in materia di IVA o l’interpretazione degli stessi;

“Obbligo di Assenza Gravami su Certificato” ha il significato specificato al § 11.1 (*Assenza di Gravami*);

“Obbligo di Assenza Gravami sull’Energia Elettrica” ha il significato specificato al § 9.4 (*Assenza di Gravami*);

“Operatore del Registro” significa ogni Partecipante al Regime o il soggetto nominato da un Partecipante al Regime per amministrare la gestione del Database di Registrazione EECS;

“Operatore del Sistema di Trasmissione” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*), incluso ogni successore universale o cessionario autorizzato;

“Operatore di Rete” significa, a seconda dei casi, il relativo operatore della rete di distribuzione o l’operatore del sistema di trasmissione alla cui Rete è direttamente connesso l’Impianto, come specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“Ora dell’Europa Centrale” oppure **“CET”** significa l’Ora dell’Europa Centrale e comprenderà l’Ora Invernale dell’Europa Centrale e l’Ora Estiva dell’Europa Centrale a seconda dei casi;

“Orario di Consegna Relativo” significa ogni periodo di liquidazione dell’energia elettrica nella giurisdizione in cui è situato il Punto di Consegna come prescritto dalla Legge Applicabile;

“Parte Contestante” ha il significato specificato al § 6.8 (*Contestazioni e Rettifiche di Misura*);

“Parte Controllante” ha il significato specificato al § 26.3(a)(iii) (*Rating Creditizio*);

“Parte Diligente” ha il significato specificato al § 17 (*Sospensione*);

“**Parte Erogante**” ha il significato specificato al § 23.3(a) (*Pagamenti Liberi ed Esenti*);

“**Parte Inadempiente**” ha il significato specificato al § 17 (*Sospensione*);

“**Parte Inadempiente per l’Indennizzo**” ha il significato specificato al § 21.6(c)(i) (*Gestione Reclami*);

“**Parte Invocante**” ha il significato specificato al § 15.1 (*Definizione di Forza Maggiore*);

“**Parte Invocante l’Indennizzo**” ha il significato specificato al § 21.6(c)(i) (*Gestione Reclami*);

“**Parte Non Contestante**” ha il significato specificato al § 6.8(a) (*Contestazioni e Rettifiche di Misura*);

“**Parte Non Inadempiente**” ha il significato specificato al § 18.3 (*Risoluzione per Giusta Causa*);

“**Parte Percipiente**” ha il significato specificato al § 23.3(a) (*Pagamenti Liberi ed Esenti*);

“**Parte Responsabile del Bilanciamento**” significa la Parte o la terza parte che abbia stipulato un Contratto per la Parte Responsabile del Bilanciamento così come specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“**Parte Richiedente**” ha il significato specificato al § 26.1 (*Rating Creditizio*);

“**Partecipante al Regime**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**Parzialmente Messo in Esercizio**” significa, laddove la potenza dell’Impianto sia stata messa in esercizio a livello inferiore della Potenza, dedotta la Tolleranza sulla Potenza;

“**Perdita**” ha il significato specificato al § 19.2(a)(iii) (*Liquidazione Mark-to-Market*);

“**Perdita da Inefficacia del Certificato**” ha il significato specificato al § 10.4 (*Inefficacia*);

“**Perdita del Somministrante**” ha il significato specificato § 19.3(a) (*Importo di Risoluzione*);

“**Perdita dell’Acquirente**” ha il significato specificato al § 19.2 (*Importo di Risoluzione Mark-to-Market*);

“**Perdita per Gravami**” significa un importo ragionevolmente determinato dall’Acquirente in buona fede come le proprie perdite e costi totali con riferimento a un’operazione rilevante relativa a energia elettrica o Certificati, a seconda dei casi, ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, ogni perdita di affari, costo reperimento fondi, oppure, a scelta dell’Acquirente ma senza duplicazioni, perdite o costi sostenuti a seguito della propria risoluzione, liquidazione, ottenimento o ricostituzione di eventuali coperture o relativa posizione di trading. Tale importo includerà perdite e costi relativi ad ogni pagamento già effettuato ai sensi del presente Contratto precedentemente alla consegna della comunicazione scritta da parte dell’Acquirente e gli onorari legali e spese a piè di lista dell’Acquirente ma non include eventuali importi che l’Acquirente debba versare a terzi in relazione ad ogni eventuale penale dovuta ad ogni altra parte (incluse autorità governative o regolamentari) da tale terza parte;

“**Periodo di Calcolo**” significa ciascuno tra:

- (a) il periodo decorrente dalla Data di Efficacia all’ultimo giorno di calendario del mese in cui cade la Data di Efficacia (compreso);
- (b) ciascun successivo periodo di calendario decorrente dal primo giorno di ciascun mese di calendario fino all’ultimo giorno del mese di calendario (compreso); e
- (c) il periodo decorrente dal primo giorno del mese di calendario di scadenza del presente Contratto o in cui decorre la Data di Risoluzione Anticipata, fino alla data di scadenza del presente Contratto o la Data di Risoluzione Anticipata (compresa);

“**Periodo di Consegna**” per l’energia elettrica e/o i Certificati, a seconda dei casi, ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (*Condizioni Individuali*);

“Periodo di Fornitura Complessivo” significa il periodo di fornitura concordato tra le Parti specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Polo di Comunicazione AIB” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“Porzione Concordata della Produzione Misurata” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Potenza” significa, con riferimento all’Impianto, la potenza netta dichiarata dell’Impianto (ossia la massima quantità di energia elettrica che può essere esportata al Punto di Consegna) espressa in MW, come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Prezzo Contrattuale del Certificato” significa il prezzo per i Certificati così come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Prezzo Contrattuale dell’Energia Elettrica” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Pregiudizio Rilevante” ha il significato specificato al § 26.3 (*Pregiudizio Rilevante*);

“Prezzo di Mercato” significa il prezzo reso disponibile dalla Fonte del Prezzo di Riferimento dell’Energia Elettrica;

“Prezzo di Riferimento dell’Energia Elettrica - Finanziario” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Prezzo di Riferimento dell’Energia Elettrica - Fisico” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Prezzo di Riferimento Rilevante” ha il significato specificato al § 24.1 (*Calcolo di Prezzi Contrattuali Indicizzati*);

“Produzione Misurata” significa tutta la produzione elettrica dell’Impianto che viene consegnata al Punto di Consegna durante il periodo rilevante);

“Programma” significherà:

- (a) se la *“Consegna Fisica”* è specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), in relazione all’energia elettrica, le azioni necessarie affinché una Parte possa adempiere le proprie obbligazioni di consegna o accettazione, che potranno includere la nomina, programmazione, notifica, richiesta e conferma all’altra Parte, ai rispettivi agenti e Rappresentanti autorizzati, e all’Operatore di Rete, a seconda dei casi, la Quantità Contrattuale di energia elettrica, il Punto di Consegna, il Periodo di Fornitura Complessivo, e altri termini rilevanti del presente Contratto in conformità a tutte le regole applicabili dell’Operatore di Rete e altre ordinarie pratiche e procedure di settore; e
- (b) in relazione ai Certificati, le azioni necessarie affinché una Parte possa adempiere le proprie obbligazioni di Consegna o accettazione (ove applicabile), che potranno includere la nomina, attivazione, richiesta, e conferma con l’Operatore del Registro del Database di Registrazione EECS Applicabile (nel caso dei Certificati EECS) o con l’Operatore del Registro (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) (e, ove applicabile, con l’altra Parte), la Quantità Contrattuale da Certificato, gli Estremi del Certificato (inclusi i relativi identificativi dei Dispositivi di Produzione, i relativi periodi di produzione, l’uso di eventuali annullamenti, i valori nominali, ove applicabile), l’identificativo del Conto dell’Acquirente, e ogni altro termine rilevante del presente Contatto in conformità al Regolamento EECS e al Protocollo d’Area Rilevante (nel caso di Certificati EECS) o al Regolamento di Emissione e di Registrazione (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) e altre ordinarie pratiche e procedure di settore per assicurare che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili per effettuare la Consegna dal Somministrante all’Acquirente entro l’ultimo giorno del relativo Periodo di Consegna. A maggior chiarezza, le obbligazioni di Programmazione delle Parti includeranno l’obbligo di assicurarsi che i propri rispettivi conti nel Database di Registrazione EECS Applicabile (nel caso di Certificati EECS) o nel Registro (nel caso di Certificati in Regime Nazionale) siano adeguatamente predisposti in tempo utile per espletare le proprie obbligazioni di Consegna, annullamento, o accettazione ai sensi del presente Contratto.

e “**Programmato**” e altre espressioni simili saranno interpretate di conseguenza;

“**Programma Indisponibilità Programmata**” ha il significato specificato al § 5.4 (*Programmazione*);

“**Protocollo d’Area Rilevante**” significa il Protocollo d’Area approvato da AIB che regola l’annullamento o Consegna (incluso tramite esportazione o importazione) dei Certificati EECS dal Database di Registrazione EECS Applicabile;

“**Punto di Consegna**” significa, se è specificata la “Consegna Fisica” nella Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali), il punto di consegna dell’energia elettrica specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Quantità Contrattuale**” significa la quantità di energia elettrica o di Certificati specificata alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali) espressa in MWh;

“**Quantità da Programma di Consegna**” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Rappresentante**” significa una persona fisica o società che rappresenti un altro soggetto in qualità di agente, delegato, sostituto, o procuratore avendo ricevuto tali poteri ed autorità dalla Parte in quanto mandante;

“**Rating Creditizio**” significa, in relazione ad un Ente, uno dei seguenti: (a) il rating del debito pubblico a lungo termine non garantito, non subordinato (non sostenuto da supporto del credito da parte di terzi); (b) il rating creditizio dell’emittente di debito; oppure (c) il rating creditizio societario assegnato a tale ente, in ciascuna delle casistiche da (a) a (c) da parte di Standard & Poor’s Rating Group (divisione di McGraw-Hill Inc.) o da Moody’s Investor Services Inc.;

“**Reclamo**” ha il significato specificato al § 21.6(c)(i) (*Gestione Reclami*);

“**Regime Energia Elettrica**” ha il significato specificato nel Regolamento EECS;

“**Registro**” con riferimento ai Certificati in Regime Nazionale, ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Regolamento di Emissione e di Registrazione**” con riferimento ai Certificati in Regime Nazionale, ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“**Regolamento EECS**” significa il numero di versione dei Principi e Regole di Funzionamento dei Membri dell’Associazione degli Organismi di Emissione per il Sistema Europeo dei Certificati Energetici e nel Protocollo d’Area rilevante in vigore alla Data di Efficacia. La versione del Regolamento EECS pubblicata dall’Associazione degli Organismi di Emissione per il Sistema Europeo dei Certificati Energetici disponibile presso <https://www.aib-net.org/eecs/eecsr-rules> (così come aggiornata di volta in volta) è espressamente incorporata e richiamata nel presente Contratto.

“**Regolamento Perizie ICC**” ha il significato specificato al § 31.3(a)(i) (*Disposizioni Generali*);

“**Rete**” significa, a seconda dei casi, la rete di distribuzione elettrica o il sistema di trasmissione esercito da un Operatore di Rete per la consegna dell’energia elettrica al o dal Punto di Consegna;

“**Richiedente**” ha il significato specificato al § 31.3(b)(i) (*Inizio*);

“**Risoluzione Anticipata**” ha il significato specificato al § 18.3(a) (*Risoluzione per Giusta Causa*);

“**Risoluzione Automatica**” ha il significato specificato al § 18.4 (*Risoluzione Automatica*);

“**Risoluzione Ordinaria**” ha il significato specificato al § 18.2 (*Data di Scadenza*);

“**Risposta**” ha il significato specificato al § 31.3(b)(v) (*Inizio*);

“**Scadenza**” ha il significato specificato al § 22.2 (*Pagamento*);

“**Senior Lender**” significa le banche o altre istituzioni finanziarie che siano al momento o di volta in volta parti dei Contratti di Finanziamento Senior e che godano di garanzie di primo rango sulla totalità o essenzialmente sulla totalità

delle attività commerciali, beni e imprese del Somministrante a garanzia dell'esecuzione e adempimento dei debiti, obbligazioni e passività del Somministrante ai sensi dei Contratti di Finanziamento Senior;

“Servizi di Bilanciamento” significa i servizi forniti o procurati dall'Acquirente per acconsentire al Somministrante di far fronte ai propri obblighi ai sensi degli accordi di connessione o di utilizzo di sistema per l'Impianto con l'Operatore di Rete (e con la Parte Responsabile del Bilanciamento ai sensi del Contratto per la Parte Responsabile del Bilanciamento) in relazione al Bilanciamento. A maggior chiarezza, i servizi includeranno:

- (a) la proposta e allineamento con l'Acquirente sulla definizione di prodotti di bilanciamento, servizi richiesti e relativo profilo di rischio da offrirsi;
- (b) la preparazione ed effettuazione di ogni licitazione di servizi di bilanciamento a terze parti competenti; e
- (c) l'analisi di ogni offerta e proposta di terze parti incluse nella lista dei candidati;

“Servizio Ancillare” significa controllo di frequenza, riserva di esercizio, controllo di tensione o qualunque altro servizi che consista nell'aumentata o diminuita esportazione di energia elettrica nel sistema locale di distribuzione dell'elettricità o nel sistema di trasmissione nazionale, o altri servizi in rapporto alla sicurezza della rete energetica, che possano essere offerti all'Operatore di Rete, oppure, laddove l'Operatore di Rete non sia un operatore del sistema di trasmissione, l'Operatore del Sistema di Trasmissione, ai sensi dei Codici e Regolamenti Rilevanti o di ogni altro contratto, asta, gara d'appalto, o accordo per mezzo di, da, o altrimenti utilizzando un impianto di generazione energetica connesso al sistema locale di distribuzione elettrica o sistema di trasmissione nazionale;

“Sistema di Cessione EECS” significa il sistema di cessione delle GO EECS esercito da AIB;

“Sistema SCADA” significa un sistema informatico di acquisizione, controllo, e monitoraggio dati;

“Sito” significa l'appezzamento di terreno su cui è o sarà situato l'Impianto, come specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Soggetto Indennizzato” ha il significato specificato al § 21.6(a) (*Indennizzo*);

“Somministrante” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Tasso di Interesse” ha il significato specificato al § 22.4 (*Interessi di Mora*);

“Tolleranza sulla Potenza” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Tutta la Produzione Misurata” ha il significato specificato alla Sezione A della Parte I (Condizioni Individuali);

“Unione Europea” oppure **“UE”** indica l'Unione Europea così come esistente di volta in volta;

“Utili” ha il significato specificato al § 19.2(a)(ii) (*Liquidazione Mark-to-Market*); e

“Volume di Consegna Presunto” ha il significato specificato alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali).